

9



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI (LAVORO, GIOVANI)

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

Id. Documento: 1981955

Fascicolo 2015 01.01.14/000070

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

Rilevanza Contabile: NO

Su proposta dell'Assessore Angelo Ferrero

L'Ente locale, nella propria autonomia, può provvedere a sviluppare iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione.

Il Comune di Moncalieri è dotato di "Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni", approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 125 del 30.11.2007.

Il testo a suo tempo approvato, nell'ambito dell'individuazione dello sponsor, prevede una soglia di € 10.000,00 (al netto IVA) quale valore economico della sponsorizzazione per poter procedere con "procedura negoziata diretta o previo confronto concorrenziale".

Verificato il disposto degli artt. 26 e 125 del vigente Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), riferito alle acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture, si ritiene opportuno portare la soglia di cui sopra ad € 40.000,00, procedendo quindi ad una modifica del vigente Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni".

Tutto ciò premesso

Sentito il parere della competente Commissione Consiliare;

- 9/1 -

LA GIUNTA COMUNALE

Fatte proprie le argomentazioni del proponente;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 125 del 30.11.2007;

Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 26 e 125;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i., in calce al presente atto;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di modificare l'art. 5 del "Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni" sostituendo il vigente comma 8 con il seguente testo *"E' ammessa in deroga al comma 1 la procedura negoziata diretta o previo confronto concorrenziale, nelle ipotesi in cui il valore economico della sponsorizzazione sia inferiore ad Euro 40.000,00 al netto dell'IVA di legge"*;
2. di dare atto che la modifica entrerà in vigore il primo giorno successivo alla ripubblicazione della presente deliberazione, come previsto dall'articolo 94 c. 4 dello Statuto comunale;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

- 9/2 -



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI (LAVORO, GIOVANI)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° **1981955** del **16/11/2015**
Data 16/11/2015

Il Dirigente del
SETTORE AFFARI GENERALI E
SERVIZI DEMOGRAFICI
(LAVORO, GIOVANI)
DEYME FEDERICA

(firmato digitalmente)

- 9/3 -



CITTÀ DI MONCALIERI

10

**IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE (FINANZ., PROM. CITTA',
REL. INTERN., CULTUR, BIBLIO)**

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

Id. Documento: 1980925
Fascicolo 2015 05.04.02/000002

**OGGETTO: LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SUL TERRITORIO COMUNALE -
INDIVIDUAZIONE AREE INTERESSATE E DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI FISCALI
- ANNO 2015.**

Rilevanza Contabile: SI

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Tributi Attività Produttive, Commercio, Mercati e Fiere,
Angelo Ferrero

Premesso che:

Dato atto che sul territorio comunale sono in corso e sono stati effettuati nel corso del
corrente anno lavori stradali di riqualificazione urbana e di pubblica utilità i cui tempi di
esecuzione hanno comportato una tempistica di esecuzione superiore a mesi sei;

A salvaguardia delle situazioni particolari che possono presentarsi in tali circostanze i
vigenti Regolamenti Comunali per l'applicazione rispettivamente della Tassa Occupazione Spazi ed
Aree Pubbliche e dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, prevedono, fra l'altro, la possibilità di
concedere, secondo quanto espressamente previsto dal Ministero delle Finanze con propria
Risoluzione 19/09/1996 n.222/E, particolari agevolazioni a favore di esercizi commerciali ed
artigianali situati in zone del territorio comunale interessate da lavori di pubblica utilità che si
protraggano per una durata superiore a sei mesi;

E' peraltro necessario individuare le predette aree la cui capacità commerciale sia stata
fortemente penalizzata a seguito dell'esecuzione di lavori di tale portata e tipologia che abbiano
comportato un'effettiva interclusione del traffico veicolare tale da ripercuotersi pesantemente sul
normale esercizio dell'attività esercitata nei medesimi locali;

- 10/1 -

Tale indicazione è stata fornita con nota id.n.1975071 del 22/10/2015 dal Dirigente bdel Settore Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali, depositata agli atti del Servizio Tributi, che ha comunicato la tipologia dei lavori eseguiti, il periodo di preclusione/modifica al traffico veicolare e le aree della Città coinvolte da tale tipologia di lavori e precisamente:

- 1) Lavori fognari eseguiti dalla Società SMAT spa dal 17/03/2015 al 30/09/2015 per il ripristino del collettore fognario di Via Goito con conseguente interclusione del traffico veicolare dal civico 3 al civico 15;
- 2) Lavori per la riqualificazione urbana e il miglioramento del sistema di drenaggio stradale di Via Deledda (dal civico.2 al civico.10) e di Strada Villastellone (dal civico.3 al civico 39) dal 27/10/2014 al 16/09/2015;
- 3) Lavori per il cantiere della metropolitana autorizzati dal 19/08/2012 al 15/11/2017 con modifiche al tratto veicolare in Via Sestriere dal civico 43 al civico 53 e in Piazza Bengasi dal civico 23 al 27 e dal civico 24 al 28;

Dato atto che, ai sensi dei Regolamenti di disciplina comunali suddetti, così come successivamente modificati, l'onere finanziario derivante dalle predette agevolazioni non puo' comunque essere superiore al 6% dell'importo complessivo iscritto in sede di previsione di bilancio relativamente alla Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e all'Imposta Comunale sulla Pubblicità e, considerato che tale limite è pari rispettivamente a €35.400,00 per Tosap e €54.000,00 per Icp;

Considerato inoltre che l'importo complessivo delle agevolazioni concesse deve trovare copertura negli appositi fondi istituiti nella parte spesa del bilancio 2015 ai capitoli 115820 ad oggetto "Fondo compensativo agevolazioni Tosap" e 165950 ad oggetto "Fondo compensativo per agevolazioni imposta pubblicità";

Preso atto che le predette agevolazioni non vengono applicate relativamente ad attività mercatali svolte in zona né a campagne pubblicitarie promosse su impianti pubblicitari comunali e/o privati, ma esclusivamente per insegne di esercizio non ricadenti nell'esenzione di cui all'art.10 della Legge 28/12/2001 n.448 e per insegne pubblicitarie presenti presso la sede dell'attività e vengono concesse esclusivamente per importi corrisposti nell'annualità 2015;

Vista la quantificazione dell'importo riguardante le fattispecie imponibili, effettuata dal Concessionario del Servizio Tosap e Icp del Comune di Moncalieri in data 03/11/2015, relativamente alle predette zone e secondo l'indicazione dei civici interessati riportati nella predetta relazione del Dirigente Settore Gestione Infrastrutture e servizi Ambientali;

Dato atto che il relativo importo risulta pari a €4.917,00 relativamente alla Tosap e a €2.575,00 relativamente a Icp;

Rilevato che la quantificazione effettuata è comunque da considerarsi presuntiva in quanto è possibile che vi siano ulteriori modifiche o variazioni delle fattispecie imponibili tali da comportare, presumibilmente, una riduzione degli importi da rimborsare;

Visto che l'onere finanziario per assicurare gli sgravi o i rimborsi che ne derivino, relativamente a lavori in corso o già terminati, è pari complessivamente a €7.492,00 del carico

tributario posto a carico degli interessati ed è stato iscritto nelle previsioni di bilancio 2015 dei capitoli 115820 e 165950 a titolo di fondo compensativo di minore entrata;

Dato atto che il concessionario provvederà all'effettuazione dei relativi rimborsi, a seguito di presentazione di apposita istanza da parte dei contribuenti interessati da prodursi nei termini decadenziali previsti dalle rispettive disposizioni normative di riferimento e produrrà analitica documentazione all'Ente per le conseguenti regolazioni contabili;

Rilevato che nel caso in esame non trova applicazione l'art. 26, comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013., in quanto il diritto ad ottenere il rimborso da parte del contribuente consegue automaticamente al verificarsi della fattispecie prevista dall'art. 1, comma 86, della Legge 549 del 1995 come recepita dai Regolamenti Comunali per l'applicazione, rispettivamente, della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità

Visto il D.lgs. 507/93;

Visto il D Lgs.15/12/1997 n.446;

Visto l'art.163 comma 3 del T.u.e.l. 267/2000;

Visti i vigenti Regolamenti Comunali;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 25 marzo 2015 di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015, del bilancio pluriennale 2015/2017 e della relazione previsionale e programmatica;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.240 del 06/08/2015 di approvazione del Peg per l'esercizio 2015;

Vista la det. dir n.1151 del 01/09/2015 con la quale è stato assegnato l'incarico al responsabile della posizione organizzativa;

Visti gli artt. 107, 151 comma 4 e 183, commi 5-9 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificati ed integrati dal D.Lgs.118/2011 e s.m.i., gli artt. 4, comma 2, e 17 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, gli artt. 74 e 76 dello Statuto della città di Moncalieri ed il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 31.03.2000 n. 37;

Visto:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Servizio interessato ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.

- Sentita la commissione consiliare competente

LA GIUNTA COMUNALE

Per le ragioni e le considerazioni espresse in premessa, che si ritengono integralmente riportate nel dispositivo della presente deliberazione;

- 10/3 -

Fatte proprie le argomentazioni del relatore;

PROPONE

al Consiglio Comunale di adottare la seguente deliberazione:

- 1) Di riconoscere, per le motivazioni e con le modalità indicate in premessa e qui richiamate integralmente, le agevolazioni fiscali sotto forma di sgravio o rimborso pari a €.7492,00 del carico tributario dovuto per l'anno 2015 a titolo di Tosap e Icp a favore degli esercizi commerciali o artigianali ricadenti all'interno delle zone così come sotto analiticamente indicate:
 - a) Lavori fognari eseguiti dalla Società SMAT spa dal 17/03/2015 al 30/09/2015 per il ripristino del collettore fognario di Via Goito con conseguente interclusione del traffico veicolare dal civico 3 al civico 15;
 - b) Lavori per la riqualificazione urbana e il miglioramento del sistema di drenaggio stradale di Via Deledda (dal civico.2 al civico.10) e di Strada Villastellone (dal civico.3 al civico 39) dal 27/10/2014 al 16/09/2015;
 - c) Lavori per il cantiere della metropolitana autorizzati dal 19/08/2012 al 15/11/2017 con modifiche al tratto veicolare in Via Sestriere dal civico 43 al civico 53 e in Piazza Bengasi dal civico 23 al 27 e dal civico 24 al 28;
- 2) Di dare atto che i contribuenti interessati potranno recarsi presso gli Uffici del Concessionario competente per la presentazione della domanda di rimborso o sgravio che, verificatane la fondatezza, provvederanno al riguardo fornendo all'Ente analitica e mensile rendicontazione;
- 3) Di dare atto che la spesa da sostenere per assicurare le predette agevolazioni è stimata presuntivamente in €.7.492,00, di cui €.4.917,00 relativamente alla Tosap e €2.575,00 relativamente a Icp;
- 4) relativamente a Icp risulta autorizzata nel bilancio in corso nell'ambito del Cap.165950 – Fondo Compensativo agevolazioni Icp – Cod.siope 1802 “Altri oneri straordinari della gestione corrente” -
- 5) relativamente a Tosap risulta autorizzata nel bilancio in corso nell'ambito del Cap.115821 – Fondo Compensativo agevolazioni Tosap – Cod.siope 1802 “Altri oneri straordinari della gestione corrente”;
- 6) Di demandare ad appositi e successivi provvedimenti l'assunzione dei relativi impegni di spesa



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE (FINANZ., PROM. CITTA',
REL. INTERN., CULTUR, BIBLIO)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

OGGETTO: LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SUL TERRITORIO COMUNALE -
INDIVIDUAZIONE AREE INTERESSATE E DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI FISCALI
- ANNO 2015.

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si
esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con
identificativo n° 1980925 del 11/11/2015
Data 13/11/2015

Il Dirigente del
SETTORE RISORSE FINANZIARIE
(FINANZ., PROM. CITTA',
REL. INTERN., CULTUR, BIBLIO)
MIGLIETTA CINZIA

(firmato digitalmente)

- 10/5 -



CITTÀ DI MONCALIERI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

**OGGETTO: LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SUL TERRITORIO COMUNALE -
INDIVIDUAZIONE AREE INTERESSATE E DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI
FISCALI - ANNO 2015.**

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, nonché dell'articolo 28 del vigente Regolamento di contabilità, si esprime parere **favorevole** di regolarità contabile relativamente alla proposta di deliberazione con identificativo n° **1980925** del **11/11/2015***

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CINZIA MIGLIETTA

(firmato digitalmente)

- 10/6 -



11

CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

Id. Documento: 1982113

Fascicolo 2015 01.08.03/000001

OGGETTO: 1^ VARIAZIONE PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI PER IL TRIENNIO 2015-2017.

Rilevanza Contabile: SI

Visto l'art. 3, comma 55, della legge 244/07, così come sostituito dall'art. 46, comma 2, del D.L. 112/08 (convertito con L. 133/2008) che dispone che la stipulazione di contratti di collaborazione autonoma possa avvenire solo con riferimento alle attività istituzionali dell'ente stabilite dalla legge o previste dal Programma approvato dal Consiglio comunale;

Visto l'art. 3, comma 56, della legge 244/07, così come sostituito dall'art. 46, comma 3, del D.L. 112/08 (convertito con L. 133/2008) che dispone che con l'approvazione del bilancio di previsione dell'ente è stabilito il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione;

Considerato che il Programma per l'affidamento degli incarichi esterni per il triennio 2015-2017 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 41 del 24 Marzo 2015 deve essere integrato su richiesta del settore Affari generali e servizi demografici;

Considerato che l'integrazione comporta l'incremento del limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione;

Considerato che, ai sensi del vigente "Regolamento Comunale per l'affidamento di incarichi esterni", approvato con deliberazione GC 128/2008 e modificato con deliberazione GC 360/2008, art. 8, sono esclusi dalla disciplina del regolamento, e pertanto dall'obbligo di programmazione gli incarichi connessi alla progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi e prestazioni accessorie finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di cui al D.lgs. n. 163/06;

Considerato che l'art. 6, comma 7, del D.L. 78/10 convertito nella L. 122/10 stabilisce che a partire dal 2011 gli Enti Locali non possono sostenere spese per studi e incarichi di consulenza in misura superiore al 20% della spesa sostenuta nel 2009, pari a Euro 14.479,43 e che l'art. 1, comma 5, del

- 11/2 -

D.L. 101/13 convertito nella L. 125/13 stabilisce ulteriori limiti pari per il 2015 al 75% del limite 2014 (già ridotto all'80% del limite 2013);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 25 marzo 2015 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera b) del Testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica dei Responsabili dei Servizi interessati ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.

LA GIUNTA COMUNALE

PROPONE AL CONSIGLIO

1. di integrare il programma per l'affidamento di incarichi a soggetti esterni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 24 Marzo 2015 sulla base di quanto riportato in premessa e previsto nell'elenco allegato, parte integrante del presente provvedimento;
2. di modificare il limite massimo di spesa annua per incarichi di collaborazione 2015 come segue:

Anno 2015	231.900,00
Anno 2016	129.700,00
Anno 2017	139.700,00

3. di dare atto che, ai sensi del vigente "Regolamento Comunale per l'affidamento di incarichi esterni", approvato con deliberazione GC 128/2008 e modificato con deliberazione GC 360/2008, art. 8, sono esclusi dalla disciplina del regolamento, e pertanto dall'obbligo di programmazione gli incarichi connessi alla progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi e prestazioni accessorie finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di cui al D.lgs. n. 163/06;
4. di confermare che il limite massimo di spesa per il 2015 per spese per studi e incarichi di consulenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 comma 7, del DL 78/2010, convertito nella L. 122/2010 e dell'art. 1, comma 5, del D.L. 101/2013 convertito nella L. 125/2013, è pari a Euro 1.737,53 e che comunque non sussistono stanziamenti a tale titolo e che il limite di spesa disposto dall'art. 14, comma 1, del D.L. 66/2014 non potrà essere superato in quanto superiore al limite disposto dai DL 78/2010 e DL 101/2013.

- 11/2 -

**OGGETTO A
LIMITE DI
SPESA**

VARIANTE AL PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI PER IL TRIENNIO 2015-2017

PROGRAMMA RPP	Progetto	Unità Org.	FINALITA' RPP	ATTIVITA'	OBIETTIVO DELL'INCARICO	DURATA	ANNO/ ANNI	INTERVENTO DI BILANCIO	SPESA PREVISTA 2015	SPESA PREVISTA 2016	SPESA PREVISTA 2017	SOGGETTO A LIMITE DI SPESA
24 - Una città bella e sana	95 - Verde pubblico		Censimento del patrimonio arboreo a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree pubbliche per migliorare la tutela dei cittadini e nel contempo valorizzare il patrimonio esistente	Monitoraggio esemplari arborei	Garantire la salute e la sicurezza del patrimonio arboreo comunale	triennale -	2015/2017	1090603	15.000,00	5.000,00	15.000,00	SI
	78 - Tutela assetto idrogeologico		Sicurezza del territorio	Monitoraggi, rilevazioni topografiche, strumentali, geotecniche, sondaggi connessi alle attività per la messa in sicurezza del territorio riguardanti interventi su ri. fiumi, canali, frane, falde acquifere. Interventi sulle reti fognarie bianche, impianti e infrastrutture.	Redazione di rilievi, relazioni tecniche, frazionamenti di aree, orientati alla predisposizione di progetti e interventi atti a monitorare, mitigare il rischio idrogeologico e a migliorare l'efficienza idraulica di ri, canali, fiumi, reti fognarie bianche, infrastrutture, impianti, opere d'arte, manufatti, ponti, muri di sostegno	1 anno	2015/2017	1090603	6.000,00	4.000,00	4.000,00	SI
				Incarichi di progettazione direzione lavori coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione interventi sui ri, fognature e messa in sicurezza del territorio	Incarichi per direzione lavori coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	1 anno	2015/2017		14.000,00	6.000,00	6.000,00	SI
	50 - Pianificazione Urbanistica	URB	Adozione varianti strutturali/parziali al vigente PRGC	Affidamento incarico professionale ex art. 57 co 6 - 125 DLgs 163/2006 e sm.1 per la redazione documentazione progettuale e/o specialistica (es. VAS, compatibilità acustica, idrogeologica, ecc.) afferenti la pianificazione urbanistica e/o piano regolatore cimiteriale	Redazione documenti tecnici (VAS, compatibilità acustica, idrogeologica, incarichi di progettazione, ecc.)	1 anno	2015/2017	1090103	15.000,00	5.000,00	5.000,00	SI
				Affidamento incarico professionale ex art. 57 co 6 - 125 DLgs 163/2006 e sm.1 per redazione progetto di variante urbanistica al vigente PRGC	Redazione variante urbanistica di adeguamento PRGC	1 anno						SI
			Attuazione SUE di iniziativa pubblica	Redazione documentazione progettuale e/o specialistica (es. VAS, compatibilità acustica, idrogeologica, ecc.) afferenti la pianificazione urbanistica	Redazione documenti tecnici (VAS, compatibilità acustica, idrogeologica, ecc.)	1 anno						SI
			Definizione procedimenti di esproprio per la realizzazione di opere pubbliche	Redazione trascrizioni, perizie, rilievi e volumi catastali decreti di esproprio aree per opere pubbliche	Attività di redazione e pratiche conservatorie dei registri immobiliari	1 anno	2015/2017					SI
				Redazione frazionamenti propedeutici all'emissione dei decreti di esproprio aree per opere pubbliche	Attività di redazione pratiche catastali	1 anno						SI
	134 - Promozione delle iniziative culturali		Consolidare, ampliare ed elevare qualitativamente l'offerta culturale sul territorio mediante l'organizzazione e la gestione di differenti attività	Organizzazione e gestione di laboratori culturali e progetti culturali specifici che richiedano professionalità specifiche quali critico d'arte o esperto in attività musicali e teatrali	Supporto tecnico per l'organizzazione ed il coordinamento delle attività Collaborazioni con l'Università per progetti culturali specifici	1 anno	2015/2017	1050203	3.000,00	3.000,00	3.000,00	SI
	133 - Biblioteca		Garantire il miglioramento dei servizi offerti dalla biblioteca, attraverso il miglioramento dell'accessibilità (anche con diretto coinvolgimento di persone disabili su progetti mirati e coinvolgimento del territorio)	Organizzazione e gestione di laboratori vari volti a migliorare l'approccio e l'accesso alla biblioteca civica.	Supporto tecnico per l'organizzazione e la tenuta di laboratori di lettura, di lingua straniera ed informatica in biblioteca/sistema bibliotecario metropolitano	1 anno	2015/2017	1050103	9.000,00	9.000,00	9.000,00	SI
			Garantire la diffusione della cultura della lettura	Organizzazione e gestione laboratori nell'ambito del progetto finanziato dalla Compagnia di San Paolo "Nati per leggere"	Supporto tecnico per l'organizzazione e la tenuta di laboratori nell'ambito del progetto "nati per leggere" per il sistema bibliotecario metropolitano	1 anno	2015/2017	1050103	18.000,00	18.000,00	18.000,00	NO
	136 - Sistema Bibliotecario Metropolitano		Garantire il miglioramento dei servizi offerti dalla biblioteca, attraverso la realizzazione di attività culturali di elevata qualità. Promuovere lo sviluppo della cultura garantendo la diffusione della lettura e decentrando servizi ed attività	Organizzazione e gestione di progetti culturali specifici (mostre, work shop, laboratori didattici collegati alle mostre) che richiedano professionalità specifiche quali critico d'arte, esperto in didattica, esperto in attività musicali e teatrali o in altre discipline artistiche, scientifiche o storiche	Organizzazione di eventi culturali complessi quali mostre con sezioni didattiche, workshop, laboratori didattici collegati alle mostre in biblioteca, convegni tematici, corsi qualificati di vario genere	1 anno	2015/2017	1050103	18.000,00	18.000,00	18.000,00	NO

ISTR CULT
SSOC

VARIAZIONE AL PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI PER IL TRIENNIO 2015-2017

PROGRAMMA RFP	Progetto	Unità Org.	FINALITA' RFP	ATTIVITA'	OBIETTIVO DELL'INCARICO	DURATA	ANNO/ ANNI	INTERVENTO DI BILANCIO	SPESA PREVISTA 2015	SPESA PREVISTA 2016	SPESA PREVISTA 2017	SOGGETTO A LIMITE DI SPESA
25 - Una città che educa	129 - Diritto allo studio		Garantire il controllo del servizio di mensa nelle scuole	Attività di controllo e di analisi delle modalità di svolgimento del servizio mensa nelle scuole	Controllo e valutazione della qualità del servizio mensa nelle scuole di competenza comunale e partecipazione alla commissione per la valutazione delle offerte	1 anno	2015/2017	1040503	15.000,00	15.000,00	15.000,00	SI
			Promozione e sostegno all'attività educativa e didattica della scuola	Organizzazione di corsi e laboratori di: - scienza - arte e manualità - informatica - musica - lingue straniere - sport - psicomotricità - teatro	Organizzazione di iniziative di integrazione e di aggiornamento a supporto dell'opera educativa della scuola per garantire pari opportunità di istruzione a tutti e per favorire il superamento delle diversità socio-culturali di pertinenza	Anno scolastico	2015/2017	1040503	15.000,00	15.000,00	15.000,00	SI
	130 - Asili nido		Garantire l'aggiornamento del personale educativo degli asili nido	Incarichi a formatori specializzati e affiancamento psicologo	Garantire l'aggiornamento del personale educativo degli asili nido	1 mese	2015/2017	1100103	2.500,00	2.500,00	2.500,00	SI
26 - Una città solidale	149 - Interventi sociali e servizi diversi alla persona		Realizzare progetti sui canali di finanziamento provinciali, regionali ed europei, su in funzione di soggetto capofila che di soggetto partner, a servizio della comunità degli interventi	Interventi di formazione per la specifica area di intervento dei progetti finanziati	Garantire la formazione degli operatori impegnati nel progetto ambito FEI - Fondi UE	limitata alla durata del progetto	2015/2017	1100403	2.000,00	2.000,00	2.000,00	NO
TOTALE									283.400,00	181.300,00	191.300,00	
DI CUI SOGGETTI AL LIMITE									231.900,00	129.700,00	139.700,00	

- 11/5 -



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI (LAVORO, GIOVANI)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

OGGETTO: 1^ VARIAZIONE PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI PER IL TRIENNIO 2015-2017.


*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° **1982113** del **16/11/2015***

Data 16/11/2015

*Il Dirigente del
SETTORE AFFARI GENERALI E
SERVIZI DEMOGRAFICI
(LAVORO, GIOVANI)
DEYME FEDERICA*

(firmato digitalmente)

- 11/6 -



CITTÀ DI MONCALIERI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

**OGGETTO: 1^ VARIAZIONE PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI
ESTERNI PER IL TRIENNIO 2015-2017.**

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, nonché dell'articolo 28 del vigente Regolamento di contabilità, si esprime parere **favorevole** di regolarità contabile relativamente alla proposta di deliberazione con identificativo n° **1982113** del **16/11/2015***

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CINZIA MIGLIETTA

(firmato digitalmente)

- 11 / 7 -



CITTÀ DI MONCALIERI

12

IL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA (SUAP,EDPRIV,AAEE,PATRIM)

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

Id. Documento: 1982222

Fascicolo 2014 11.08.02/000079

OGGETTO: PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA AL PRGC PER INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' (S.6) DI AMBULATORIO ODONTOIATRICO MONOSPECIALISTICO ALL'INTERNO DEL CENTRO COMMERCIALE "LE PORTE DI MONCALIERI" DI C. SO SAVONA.

Rilevanza Contabile: SI

Su relazione dell'Assessore all'Urbanistica ed Edilizia;

Vista l'istanza depositata in data 24/06/2014, prot. n. 33859, dal sig. Luca Pandolfi in qualità di legale rappresentante della soc. "Sanda Vadò Srl", con sede in Milano, Via G. Leopardi n. 7, in qualità di proprietaria dell'immobile del Centro Commerciale "Le Porte di Moncalieri", nonché dalla Soc. Ab Cuneo Srl avente sede in Orbassano, Via Caduti del Lavoro n. 25, in qualità di conduttrice dell'unità n. 2 della galleria commerciale del suddetto Centro, volta a richiedere un permesso di costruire in deroga al PRGC ai sensi dell'art. 5 L. 106/2011 per un progetto di cambio di destinazione d'uso da "commerciale" (C.1) ad "attrezzature socio-sanitarie" (S.6) della porzione (unità n. 2) del suddetto fabbricato commerciale sito in C. so Savona snc realizzato in esecuzione della D.C.C. n. 113/2004 del 25.03.2004 e convenzionato in data 14.04.2005 con rogito notaio Grazia Prevete rep. 35647/10558, su terreno identificato al Fg. 44, mapp. 938, sub 6, pratica composta dagli elaborati di seguito elencati, depositati agli atti del Servizio Edilizia Privata di questo Comune (P.E. n. 43/14):

- Schema Atto d'obbligo
- Elab. Grafico Tav. 1 (unica) – Inquadramento, stato di fatto, progetto, piante e sezioni [data agg. 22/02/2015]
- Relazione tecnica (24/06/2014)
- Relazione tecnica, progetto preliminare impianti meccanici (24/06/2014)
- Relazione tecnica impianto di climatizzazione (08/09/2015)
- Progetto impianto elettrico (08/09/2015)

- 12/1 -

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di Valutazione dell'Impatto Acustico (02/03/2015)
- Dichiarazione di non interferenza delle opere esterne con il vincolo di tutela Paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. (08/09/2015);

Considerato che:

- l'intervento, previsto su area "Cp1" normata dall'art. 28-6-1 delle vigenti N.T.A. del PRGC, prevede l'utilizzo di una superficie di mq. 245 dell'unità n. 2 della galleria commerciale posta al 1° piano del Centro commerciale "Le Porte" di Moncalieri per realizzarvi, previo cambio di destinazione d'uso, un ambulatorio odontoiatrico monospecialistico "Giovanni Bona", in regime non convenzionato (bensì "privatistico"), in applicazione del 13° comma dell'art. 5 della Legge 106/11, senza riconoscimento di volumetrie premiali, bensì in deroga al PRGC rispetto alla destinazione d'uso - "S.6" - non prevista dal PRGC per l'area Cp1 e rispetto allo strumento utilizzato, considerato che la normativa dell'area interessata contempla il ricorso al S.U.E.;

- il cambio di destinazione d'uso in progetto non comporta incremento degli standard urbanistici ex art. 21 L.R. n. 56/77 già garantiti dal fabbricato commerciale;

- l'istanza del 24/06/14 dapprima è stata fatta oggetto di comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis L. 241/90 e s.m.i., quindi ripresentata/integrata nel mese di marzo 2015 (prot. n. 12055 del 2/03/15) ed esaminata positivamente dalla Commissione Edilizia del 26/03/2015, rimandandosi ad un apposito parere da richiedere all'Ufficio Urbanistica circa la possibilità di applicazione dello strumento del permesso in deroga ex art. 5 L. 106/11;

- in data 30/04/15, tramite id n. 1922919, è stato espresso parere favorevole dal Servizio Urbanistica circa l'applicazione al caso di specie del permesso in deroga ex L.106/11, anche sulla scorta di un omologo parere favorevole reso, su quesito del SUAP, dalla Regione Piemonte tramite prot. n. 7935 del 20/03/13;

- anche l'Ufficio comunale Commercio ha reso parere favorevole all'intervento proposto, considerato che la nuova destinazione d'uso relativa all'unità n. 2 della galleria commerciale non andrà comunque a modificare la superficie commerciale "di vendita" complessivamente autorizzata per il Centro Commerciale "Le Porte di Moncalieri";

- sono pervenuti i pareri favorevoli dell'ASL To5 in ordine rispettivamente al progetto architettonico ex art. 20 T.U.E. (prot. n. 17862 del 30/04/15) ed all'attività della Commissione di Vigilanza sulle strutture sanitarie private (riunitasi in data 01/04/15);

Ritenuto che la destinazione d'uso "S.6" corrispondente ad "attrezzature socio-sanitarie" risulta compatibile - su scala urbanistica ai sensi della Circolare regionale 7/UOL/2012 - con l'area Cp1 oggetto dell'intervento, oltre che compatibile - su scala edilizia - con un immobile a destinazione commerciale, ove la nuova realtà socio-economica dimostra la recente evoluzione verso tal tipo di forme di aggregazione di offerte di servizi ai consumatori ed alla Collettività, del resto coerentemente al dettato dell'art. 24 della DCR n. 191-43016/2012, il quale al 1° comma lett. a) così recita: *"la destinazione commercio al dettaglio deve essere di norma integrata od al tessuto residenziale od alle attività produttive industriali, artigianali, al terziario non pubblico,.....omissis.....Ai sensi dell'art. 26, 1° comma lett. f) della L.R. n. 56/77 e s.m.i..... sono (nдр: "vanno") compresi nella destinazione d'uso commerciale i pubblici esercizi, l'artigianato (di servizio) e le attività terziarie al servizio della persona"*;

Non v'è dubbio infatti che l'attività dell'ambulatorio odontoiatrico monospecialistico resa in regime esclusivamente privatistico possa certamente rientrare nel novero delle attività "terziarie al servizio della persona";

Considerato anche che:

- rispetto all'immobile, posto in area vincolata ai sensi dell'art. 142, c. 1° lett. c) del D. Lgs. N. 42/2004 e s.m.i. è stata presentata dichiarazione di esenzione del progetto dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, considerato che l'intervento non modifica lo stato dei luoghi;

- la fattispecie oggetto del presente intervento risulta proposta in applicazione del c. 13° dell'art. 5 della L. 106/11 e s.m.i., e quindi per un progetto di "razionalizzazione" o "rifunzionalizzazione" di patrimonio edilizio esistente, dato atto che – come indicato nella Relazione prot. n. 33859 del 24/06/14 - l'unità n. 2 della galleria commerciale non è stata mai utilizzata fin dall'attivazione del Centro commerciale, essendo invece ritenuta dalla società proponente prestarsi meglio ad ospitare un'attività di servizio "sanitario" alla Collettività la quale (attività), a sua volta potrebbe anche rappresentare – essa stessa – un fattore di richiamo alla frequentazione del Centro commerciale stesso;

- nella medesima Relazione del Proponente viene indicato che la localizzazione della nuova attività "S.6" all'interno del Centro commerciale "Le Porte di Moncalieri" potrà anche rappresentare un presidio importante per l'area industriale circostante, "stante che i lavoratori delle grandi aree produttive limitrofe verrebbero posti nella condizione di poter usufruire del servizio in prossimità del posto di lavoro";

- questa stessa Amministrazione ha già approvato – per identiche ragioni di omogeneità ed integrazione delle destinazioni d'uso, oltre che di integrazione e completamento dei servizi offerti alla Collettività in un'unica sede fisica – un analogo progetto per l'insediamento di un ambulatorio odontoiatrico all'interno di un Centro commerciale, seppur in altra area urbana, sempre considerando anche la preesistenza degli standard e dei servizi garantiti dalle strutture commerciali;

Preso altresì atto che la proposta in esame, definibile di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso che non determina incremento della superficie coperta, rientra tra l'altro nell'ambito di applicazione dell'art. 14 comma 1bis del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. come modificato dalla L. n. 164/2014, entrato in vigore successivamente alla presentazione dell'istanza in argomento ;

Considerato tuttavia che, in riferimento a richiesta di parere formulata dal Servizio SUAP con nota prot. N. 8196 del 15.02.2013 circa l'applicazione dell'art. 5 della L. n. 106/2011, la Regione Piemonte con propria nota del 20.03.2013 prot. N. 0007935/DB0800, richiamando la Circ. regionale n. 7/UOL del 9.05.2012, ha evidenziato (tra l'altro) che: *"la Deliberazione comunale prevista per assentire gli interventi urbanistico-edilizi di cui alla legge n. 106/11 deve dare esplicita motivazione dell'interesse pubblico all'operazione; così, è opportuno che le finalità della riqualificazione e/o del recupero dei siti dismessi o delle aree degradate si accompagnino ad ulteriori elementi di natura discrezionale, fondanti l'interesse pubblico, che determinino nell'Amministrazione Comunale l'attenta e favorevole decisione alla realizzazione del progetto"*;

Considerato quindi che, con riguardo alla qualificazione dell'"interesse pubblico" connesso all'intervento ed "ulteriore" rispetto al "mero" presupposto (di applicabilità dell'art. 5 L. 106/11) della "razionalizzazione" del patrimonio edilizio, le Società proponenti hanno presentato al Comune di Moncalieri uno schema di atto unilaterale d'obbligo attraverso il quale ciascuna di esse si impegnerebbe a versare in favore del Comune di Moncalieri un importo di € 4.000,00 cadauna in ragione di anno e per un arco temporale di n. 3 anni, a titolo di contributo straordinario ai sensi della lett. d-ter) del comma 4° dell'art. 16 del DPR 380/01 come introdotta dalla Legge 164/14, finalizzato alla manutenzione/integrazione dei pubblici impianti ed attrezzature allocati nel comparto produttivo/commerciale di pertinenza del Centro Commerciale "Le Porte di Moncalieri";

Valutato che la suddetta proposta di qualificazione dell'interesse pubblico attraverso la corresponsione di un contributo straordinario ulteriore rispetto all'importo dovuto per del contributo di costruzione consenta di ritenere, nella fattispecie, che il bilanciamento tra l'interesse pubblico connesso all'attuazione del PRGC e l'interesse del privato connesso all'ottenimento della deroga ex L. 106/11 venga effettivamente raggiunto, anche considerato che la nuova destinazione d'uso "S.6" risulta nei fatti assolutamente coerente ed omogenea con la realtà di un Centro commerciale, anche ai sensi del già citato art. 24 della DCR 191-43016/2012;

Considerato che dalla documentazione agli atti risultano chiaramente desumibili – in termini anche economici - gli interessi pubblici realizzati per il tramite della deroga e che consistono in:

- Oneri di urbanizzazione primaria: non dovuti

- Oneri di urbanizzazione secondaria: non dovuti
- Oneri di urbanizzazione indotta: non dovuti
- Contributo sul costo di costruzione: € 6.543,00 (pari al 5% dell'importo delle opere, quantificato – da C.M.E. – in € 130.857,23 complessivi),
- Contributo “compensativo aggiuntivo” collegato al rilascio del permesso in deroga, quantificato in € 8.000,00 annui per un totale di 3 annualità, e così per un totale di € 24.000,00, ritenuto congruo in relazione all'omogeneità della nuova destinazione d'uso “S.6” rispetto alla destinazione “commerciale” preesistente, considerato infatti che la nuova destinazione è tale da non comportare ulteriori standard urbanistici e/o maggiori oneri, e che tale importo corrisponde a poco meno del 20% dell'importo delle opere di cui al computo metrico estimativo, (contributo) atto a consentire all'A.C. la realizzazione di interventi di manutenzione/integrazione dei pubblici impianti ed attrezzature allocati nel comparto produttivo/commerciale di pertinenza del Centro Commerciale “Le Porte di Moncalieri”, od altre opere di pubblica utilità secondo le priorità definite dall'Amministrazione Comunale;

Ritenuto pertanto che, nel caso in esame, ricorrono sia i presupposti normativi di applicazione della deroga – risultando compatibile e/o complementare, sia su scala edilizia che su scala urbanistica, la destinazione d'uso siglata “S.6” – Attrezzature socio-sanitarie”, corrispondendo ad attività di offerta di servizi alla persona, sia la possibilità di ovviare, non occorrendo ulteriori standard ex art. 21 LUR, alla predisposizione di Strumento Urbanistico Esecutivo (S.U.E.) altrimenti previsto dall'art. 28_6_1 delle NTA del vigente PRGC per l'area Cpl, sia che sussista in concreto l'interesse pubblico dell'Amministrazione comunale all'approvazione dell'intervento tramite concessione della deroga al PRGC in quanto adeguatamente bilanciato rispetto all'interesse dell'Operatore privato per via degli effetti economici e delle considerazioni citati nella premessa narrativa.

Visti e richiamati tutti i pareri e N.O. sopracitati;

Vista la documentazione tutta allegata alla pratica edilizia n. 43/2014;

Visto, in particolare, lo schema di Atto unilaterale d'obbligo prodotto agli atti della pratica ai sensi dell'art. 49, c. 4° L.R. n. 56/77 e s.m.i., e ritenuto meritevole di consenso;

Vista la conclusione dell'istruttoria della pratica edilizia in data 12/11/2015;

Preso atto che l'istruttoria tecnica è stata conclusa favorevolmente dai competenti Uffici comunali;

Sentita la competente Commissione Consiliare riunitasi nella seduta del 5/11/2015;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le norme vigenti in materia di pianificazione urbanistica ed, in particolare, la Legge 17.08.1942 n. 1150 e s.m.i., la L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i., il D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., la L. n. 106/2011, la Circ. regionale n. 9 maggio 2012 n. 7/UOL e la D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio interessato di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

- 12/4 -

DELIBERA DI PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare il seguente schema di deliberazione le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Di dare atto che la domanda presentata dalla Soc. SANDA VADO' Srl e dalla Soc. AB CUNEO SRL in data 24/06/2014, prot. N. 33859, successivamente integrata nell'ambito di pratica edilizia rubricata al n. 43/2014, riguardante il cambio di destinazione d'uso – da "C.1" (Commercio al dettaglio) a "S.6" (attrezzature socio-sanitarie) – dell'unità n. 2 della galleria commerciale posta al 1° piano del Centro commerciale "Le Porte di Moncalieri", immobile distinto al Fg. 44, mapp. n. 938, sub 6, per l'insediamento di ambulatorio odontoiatrico monospecialistico "Giovanni Bona", in regime non convenzionato (bensì "privatistico"), in applicazione del 13° comma dell'art. 5 della Legge 106/11, senza riconoscimento di volumetrie premiali bensì con deroga al PRGC rispetto alla destinazione d'uso "S.6" non prevista dal PRGC per l'area Cp1, nonché per deroga rispetto allo strumento utilizzato (contemplando la normativa dell'area in esame il ricorso al S.U.E.), rientra nel campo di applicazione dell'art. 5, c. 13 della Legge n. 106/2011, considerato che l'intervento proposto è finalizzato alla *"razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente"*, in ordine al quale viene riconosciuto l'interesse pubblico dell'Amministrazione Comunale all'approvazione della deroga al PRGC per le motivazioni riportate in premessa, nonché valutata la compatibilità su scala edilizia/urbanistica della nuova destinazione d'uso "S.6";
2. Di stabilire, pertanto, che per il progetto di cambio di destinazione d'uso per l'attivazione di ambulatorio odontoiatrico monospecialistico "Giovanni Bona" composto da n. 5 sale mediche, n. 2 "sale preventivi", una sala di sterilizzazione, una sala per raggi RX, un laboratorio odontotecnico, una sala d'attesa, una sala relax ed una sala di ricevimento, può essere rilasciato permesso di costruire in deroga al PRGC – art. 28-6-1 delle NTA del vigente PRGC per area normativa Cp1 – considerata la possibilità di assegnare all'immobile la destinazione "S.6" relativa ad "attrezzature socio-sanitarie", subordinatamente al perfezionamento dell'Atto unilaterale d'obbligo ex art. 49, c. 4° L.R. n. 56/77 e s.m.i. il cui schema sub "A" viene contestualmente approvato con la presente deliberazione;
3. Di dare atto, in particolare, che nella proposta progettuale di cui al punto 1) della presente deliberazione, lo specifico e concreto interesse pubblico di cui alla Circolare 9 maggio 2012, n. 7/UOL che si persegue attraverso la realizzazione dell'intervento consiste in:
 - versamento di risorse economiche nelle misure di legge (contributo di costruzione ex DPR 380/01 e s.m.i.) nonché di risorse straordinarie aggiuntive quantificate in € 8.000,00 annui per un totale di 3 annualità, e così per un totale di € 24.000,00, finalizzate alla realizzazione di interventi di manutenzione/integrazione dei pubblici impianti ed attrezzature allocati nel comparto produttivo/commerciale di pertinenza del Centro Commerciale "Le Porte di Moncalieri" od altre opere di pubblica utilità secondo le priorità definite dall'Amministrazione Comunale, secondo le scadenze e modalità indicate nell'Atto d'obbligo previsto al precedente p. to 2);
4. Di dare atto che la documentazione progettuale dell'intervento edilizio di cui al punto 1) della presente deliberazione consente di qualificare provvisoriamente gli effetti diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio comunale ai sensi del'art. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i. , come di seguito riportato :
 - Oneri di urbanizzazione primaria: non dovuti;
 - Oneri di urbanizzazione secondaria: non dovuti;
 - Oneri di urbanizzazione indotta: non dovuti;
 - Contributo sul costo di costruzione: € 6.543,00 (pari al 5% dell'importo delle opere,

quantificato – da C.M.E. – in € 130.857,23 complessivi), da versare all'Amministrazione Comunale in sede di rilascio del permesso di costruire in deroga, e quindi presumibilmente entro l'anno 2015, ed introitati al Capitolo 031300 ad oggetto :“ *OO.UU. proventi derivanti dalle concessioni edilizie*”;

- Contributo “compensativo aggiuntivo” collegato al rilascio del permesso in deroga, quantificato in € 8.000,00 annui per un totale di 3 annualità, e così per un totale di € 24.000,00, saranno introitate sul Cap. 031303 ad oggetto: “*(E_U) OO.UU. vincolati ad interventi di riqualificazione urbana (v. cap. 199814)*” del Bilancio dell'esercizio in corso e sui corrispondenti capitoli dei due esercizi finanziari successivi, dando atto che la 1^ rata dovrà comunque essere versata al ritiro del permesso di costruire e quindi presumibilmente entro l'anno 2015, mentre le restanti 2 rate dovranno essere versate entro il 31/12 degli anni successivi;
- 5. Di dare atto che il Dirigente del Settore è incaricato per lo svolgimento degli adempimenti relativi e conseguenti alla presente deliberazione;

Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.

- 12/6 -

SCHEMA DI ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO
Centro Commerciale "Le Porte" di Moncalieri (TO)

Istanza di permesso di costruire ai sensi dell'art. 5, commi 9-14, della Legge 106 del 12 luglio 2011

L'anno duemilaquindici il giorno ... del mese diin Via/Piazza n. ..davanti a me
Notaio residente iniscritto presso il Collegio Notarile disono personalmente comparsi:

il dott....., nato a.....il....., domiciliato per la carica in nella sua qualità di legale rappresentante della Soc. Sanda Vadò Srl con sede in....., via.....P.I....., come da documento che in copia si allega sotto la lettera "A", (società) proprietaria dell'immobile del C.C. "Le Porte di Moncalieri" sito in C. so Savona snc,

il dottor Giovanni Bona, nato a Torino (TO), il 30/07/1969, domiciliato per la carica in Pinerolo (TO), Via dei Gibuti n. 1, non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante della società AB Cuneo srl, con sede in Orbassano (TO), via Caduti sul Lavoro n. 25, codice fiscale/partita IVA 10501220015, come da documento che in copia si allega sotto la lettera "B", (società) utilizzatrice di porzione dell'immobile di proprietà della Soc. Sanda Vadò Srl.

PREMESSO CHE

1. in data 24/06/2014 il Dott. Luca Pandolfi in qualità di leg. rappresentante della Soc. Sanda Vadò Srl ha presentato istanza per ottenere permesso di costruire ai sensi dell'art. 5, commi 9-14, della Legge 106 del 12 luglio 2011, per l'insediamento di ambulatorio odontoiatrico "Giovanni Bona" da gestire dalla Soc. AB Cuneo Srl all'interno del Centro Commerciale "Le Porte di Moncalieri", edificio sito in C. so Savona snc, su area normativa Cp1 priva della pertinente destinazione d'uso "S.6", con procedura comportante l'espressione del Consiglio Comunale per la concessione di apposita deroga al PRGC;
2. l'istanza di permesso di costruire è stata motivata dall'esigenza della "rifunzionalizzazione" del Centro Commerciale "Le Porte", atteso che la porzione dell'immobile oggetto dell'istanza è rimasta non attivata - a fini commerciali - sin dall'attivazione del Centro Commerciale stesso;
3. la concessione della deroga richiesta al Consiglio comunale consentirebbe l'integrazione con l'uso "S.6" degli usi previsti nell'immobile in oggetto, senza che ciò comporti la variazione della superficie commerciale "di vendita" autorizzata per il Centro, né degli standard richiesti e garantiti dallo stesso;
4. in data 30/04/2015 il Servizio Urbanistica ha espresso parere favorevole al rilascio della deroga al PRGC, mentre in data 26/03/2015 si è espressa favorevolmente la Commissione Edilizia comunale;
5. in data 01/04/2015 si è espressa favorevolmente all'approvazione del progetto la Commissione di Vigilanza sulle Strutture sanitarie private, mentre in data 30/04/2015 - prot. n. 17862 - si è espresso favorevolmente anche il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL TO5;

- 12/7 -

6. a seguito dei pareri sopracitati il Comune di Moncalieri è in condizione di rilasciare il permesso di costruire, fatta salva la verifica – ad opera del Consiglio comunale - del pubblico interesse che deve giustificare la concessione della deroga, pubblico interesse che viene esplicitato dalle Società sopracitate attraverso il presente atto d'obbligo.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Con il presente atto unilaterale d'obbligo:

a) La società AB Cuneo srl come sopra rappresentata e nella sua qualità di conduttrice dell'immobile interessato dall'intervento di cui alle premesse, e suoi eventuali aventi causa, si impegna, con il presente atto:

- a corrispondere a favore del Comune di Moncalieri, a far data dal rilascio del permesso di costruire, un importo di € 4.000,00 (quattromila,00) a base annua (da versare al rilascio del permesso di costruire e poi entro il 31 dicembre di ciascun anno, nel limite di 2 anni successivi), da destinare alla manutenzione dei pubblici impianti ed attrezzature allocate in prossimità del Centro Commerciale "Le Porte",
- dietro apposita richiesta e con costi a carico della Soc. AB Cuneo Srl potrà essere concessa la possibilità di inserire sugli impianti mantenuti una targa riportante l'indicazione del contribuente;
- poiché il suddetto versamento viene effettuato a titolo di liberalità verso il Comune di Moncalieri allo scopo di giustificare il pubblico interesse alla concessione della deroga di cui alla premessa normativa, tale obbligo a carico della Soc. AB Cuneo Srl cesserà di incombere alla stessa in caso di cessazione definitiva dell'attività dell'ambulatorio odontoiatrico, dovendo invece essere trasferito in capo alla nuova società che dovesse subentrare nella gestione della clinica dentale;
- Nel caso di cessazione dell'attività della clinica "G. Bona" nel corso del primo semestre dell'anno, la corresponsione verrà limitata al 50% dell'importo annuo indicato sopra; nel caso in cui la cessazione avvenga nel secondo semestre, la corresponsione concernerà l'intero importo;
- A fronte dell'impegno ai versamenti sopracitati la Soc. Ab Cuneo Srl si impegna a presentare, all'atto del rilascio del permesso di costruire, oltre alla ricevuta del 1° versamento integrale di € 4.000,00, l'apposita fidejussione bancaria od assicurativa a garanzia dei successivi versamenti, nel limite dei 2 anni successivi al 1° versamento.

b) La Soc. Sanda Vadò Srl come sopra rappresentata e nella sua qualità di proprietaria dell'immobile del C.C. "Le Porte di Moncalieri" si impegna per parte sua, e suoi eventuali aventi causa, con il presente atto:

a corrispondere a favore del Comune di Moncalieri, a far data dal rilascio del permesso di costruire in deroga al PRGC, un importo di € 4.000,00 (quattromila,00) a base annua (da versare al rilascio del permesso di costruire e poi entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo a quello del 1° versamento, nel limite di 2 anni successivi), da destinare ad iniziative del Comune di Moncalieri per l'approntamento di strutture e servizi a vantaggio dell'area comprensoriale entro cui è collocato il Centro Commerciale "Le Porte di Moncalieri";
dietro l'apposita richiesta e con costi a carico della Soc. Sanda Vadò Srl potrà essere concessa la possibilità di inserire sugli impianti e/o sulle iniziative realizzate l'indicazione del contribuente;
l'obbligo del versamento dell'importo sopracitato resterà in carico alla Soc. Sanda Vadò Srl od agli eventuali aventi causa fintantoché verrà mantenuta la previsione della destinazione d'uso "S.6" all'interno del Centro Commerciale "Le Porte di Moncalieri";

La concessione della destinazione d'uso "S.6" riguardante il locale "2" avrà carattere di reversibilità, nel senso di non impedire – previa altra apposita pratica edilizia – il reintegro dell'originaria destinazione d'uso commerciale;

A fronte dell'impegno ai versamenti sopracitati la Soc. Sanda Vadò Srl si impegna a presentare, all'atto del rilascio del permesso di costruire, oltre alla ricevuta del 1° versamento, l'apposita fidejussione bancaria od assicurativa a garanzia dei successivi versamenti, nel limite dei 2 anni successivi al 1° versamento.

Entrambi i versamenti sopracitati, riguardando il cd. "onere aggiuntivo" previsto dalla lett. d-ter) dell'art. 16 T.U.E. introdotto con L. 164/14, hanno carattere di liberalità nei confronti del Comune di Moncalieri in relazione all'approvazione della deroga al PRGC, e non vanno pertanto computati in sede di determinazione del contributo di costruzione, il quale resterà da calcolare e da corrispondere in funzione del rilascio del permesso di costruire.

Il presente atto unilaterale d'obbligo, laddove approvato nei contenuti dal Consiglio comunale, dovrà assumere la forma dell'atto pubblico registrato. Le spese e tasse inerenti e conseguenti al presente atto fanno interamente carico della Società AB Cuneo Srl.

- 12/9 -



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA (SUAP,EDPRIV,AAEE,PATRIM)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD


OGGETTO: PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA AL PRGC PER INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' (S.6) DI AMBULATORIO ODONTOIATRICO MONOSPECIALISTICO ALL'INTERNO DEL CENTRO COMMERCIALE "LE PORTE DI MONCALIERI" DI C. SO SAVONA.

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° **1982222** del **16/11/2015**
Data 17/11/2015*

*Il Dirigente del
SETTORE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA
(SUAP,EDPRIV,AAEE,PATRIM)
PALLA NICOLA*

(firmato digitalmente)

- 12/10 -



CITTÀ DI MONCALIERI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA AL PRGC PER INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' (S.6) DI AMBULATORIO ODONTOIATRICO MONOSPECIALISTICO ALL'INTERNO DEL CENTRO COMMERCIALE "LE PORTE DI MONCALIERI" DI C. SO SAVONA.

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, nonché dell'articolo 28 del vigente Regolamento di contabilità, si esprime parere **favorevole** di regolarità contabile in ordine all'imputazione delle entrate indicate nella proposta di deliberazione con identificativo n° 1982222 del 16/11/2015*

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CINZIA MIGLIETTA

(firmato digitalmente)

12/11-



CITTÀ DI MONCALIERI

13

IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE (POL.AMM)

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

Id. Documento: 1968188
Fascicolo 2015 03.01.03/000001

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Rilevanza Contabile: NO

Su proposta del Sindaco;

Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. (Testo Unico degli Enti Locali)

Vista la Legge 7 marzo 1986 n.65 (c.d. Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale);

Considerata la necessità di aggiornare l'intero Regolamento di Polizia Urbana in modo da renderlo più adeguato alle mutate esigenze della cittadinanza e del territorio;

Visto lo schema di regolamento all'uopo predisposto, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso

Sentita la Commissione Consiliare ;


Visti:

- 13 / 1 -

- la deliberazione della Giunta Comunale in data 06.08.2015, n. 240 che autorizza il Peg per l'esercizio 2015;
- l'art.49 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi interessato di cui all'art. 49 e 147 – bis del D. L.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. .

LA GIUNTA COMUNALE PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Di approvare il “Regolamento comunale di Polizia Urbana”, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, composto di n. 51 articoli;
- 2) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente.



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE (POL.AMM)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° **1968188** del **01/10/2015**
Data 10/11/2015*

*Il Dirigente del
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E
PROTEZIONE CIVILE (POL.AMM)
ESPOSITO UGO*

(firmato digitalmente)

- 13/3 -



CITTÀ' DI MONCALIERI

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Finalità
Articolo 2	Oggetto e applicazione
Articolo 3	Definizioni
Articolo 4	Concessioni e autorizzazioni
Articolo 5	Vigilanza
Articolo 6	Sanzioni
Articolo 7	Ottemperanza

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Sezione I - disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale

Articolo 8	Comportamenti vietati
Articolo 9	Altre attività vietate
Articolo 10	Nettezza del suolo e dell'abitato
Articolo 11	Rifiuti
Articolo 12	- Divieto di distribuzione di sacchetti non biodegradabili per l'asporto delle merci
Articolo 13	Sgombero neve

Sezione II - Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale

Articolo 14	Manutenzione delle facciate degli edifici
Articolo 15	Tende su facciate di edifici
Articolo 16	Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici
Articolo 17	Criteri di sicurezza per l'installazione di impianti di g.p.l. per uso domestico e per l'esercizio di depositi di gas combustibile
Articolo 18	Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

Sezione III - Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

Articolo 19	Divieti
Articolo 20	Attività particolari consentite in parchi pubblici
Articolo 21	Disposizioni sul verde privato

TITOLO III - MESTIERI E ATTIVITA' DI STRADA

- Articolo 22 Disposizioni generali
- Articolo 23 Attività di servizio
- Articolo 24 Commercio itinerante
- Articolo 25 Vendita o somministrazione con concessione di posteggio fuori area mercatale e vendita di prodotti stagionali
- Articolo 26 Operatori del proprio ingegno
- Articolo 27 Attività economiche occasionali non professionali
- Articolo 28 Attività artistiche di strada

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Articolo 29 Disposizioni generali
- Articolo 30 Lavoro notturno
- Articolo 31 Spettacoli e trattenimenti
- Articolo 32 Circoli privati
- Articolo 33 Servizi di pubblico interesse
- Articolo 34 Abitazioni private
- Articolo 35 Strumenti musicali
- Articolo 36 Dispositivi acustici antifurto
- Articolo 37 Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore
- Articolo 38 Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici

TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Articolo 39 Tutela degli animali domestici
- Articolo 40 Protezione della fauna selvatica
- Articolo 41 Divieti specifici
- Articolo 42 Animali molesti
- Articolo 43 Mantenimento dei cani
- Articolo 44 Trasporto di animali su mezzi pubblici
- Articolo 45 Animali liberi

TITOLO VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

- Articolo 46 Esposizione dei prezzi
- Articolo 47 Servizi igienici
- Articolo 48 Amministrazione degli stabili

TITOLO VII - LA RICOMPOSIZIONE DEI CONFLITTI

- Articolo 49 Disposizioni generali
- Articolo 50 Accordi e patti

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 51 Abrogazioni

SANZIONI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Articolo 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- b) occupazione di aree e spazi pubblici;
- c) quiete pubblica e privata;
- d) protezione e tutela degli animali;
- e) esercizi pubblici.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;
- d) i monumenti e le fontane monumentali;
- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per **utilizzo** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Articolo 4 - Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1. e 2., dal titolare della concessione o della autorizzazione.
6. Il Sindaco o il Dirigente competente possono revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, successivamente all'avvio di procedimento previsto dalla normativa vigente, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Articolo 5 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

Articolo 6 - Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
7. In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie previste nell'Allegato, consegue la sanzione accessoria della cessazione dell'attività illecita e/o, a seconda dei casi, della rimozione delle opere abusive e del ripristino, a carico del trasgressore. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.

Articolo 7 - Ottemperanza

1. Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti municipali della Città devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero, per i provvedimenti che per loro natura non prevedono tale termine, dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Articolo 8 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:
- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati, visibili dalla pubblica via o da vie private ad uso pubblico;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonchè legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) collocare, affiggere o appendere alcunchè su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito con ordinanza del Sindaco;
- h) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
- i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- l) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
- m) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- n) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- o) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonchè versarvi solidi o liquidi;
- p) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonchè impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- q) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonchè soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- r) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- s) affiggere o collocare etichette adesive ed altri mezzi pubblicitari su beni pubblici o privati senza la prescritta autorizzazione; ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie il beneficiario del messaggio pubblicitario è ritenuto obbligato in solido;
- t) depositare ovvero collocare nello spazio urbano, come definito dall'articolo 3, comma 1,

senza preventiva concessione di suolo pubblico, opuscoli, pieghevoli informativi o pubblicitari, riviste, giornali, stampe ai fini della distribuzione gratuita con modalità self service; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, risponderà in solido il legale rappresentante della Società redattrice ovvero in mancanza il soggetto beneficiario della pubblicità.

Articolo 9 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
 - b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d) procedere alla inaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone della Città il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.
3. A tutela della corretta fruizione e della sicurezza degli utenti delle biblioteche civiche, è vietato ai frequentatori delle stesse porre in essere comportamenti tali da arrecare disturbo o molestia agli utenti e/o arrecare danni alle strutture. Il bibliotecario ha la facoltà di allontanare le persone che si rendano responsabili dei comportamenti vietati. L'inottemperanza all'invito di allontanamento dai locali della biblioteca comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 50 ad Euro 300. Gli organi di vigilanza provvederanno all'allontanamento coattivo del responsabile della violazione.

Articolo 10- Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2. si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi,

edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

7. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.

8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7., i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

10. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

11. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

12. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

Articolo 11 - Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.

2. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.

5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

6. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

7. E' vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

Articolo 12 - Divieto di distribuzione di sacchetti non biodegradabili per l'asporto delle merci

1. Gli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, esercenti attività sul territorio comunale, in sede fissa o su area pubblica, nonché i produttori agricoli che effettuano l'attività di vendita al dettaglio sui mercati cittadini, non possono distribuire, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, ai consumatori per l'asporto delle merci, sacchetti (cosiddetti "shopper" con manico "a canottiera") non biodegradabili che non rispondano, preferibilmente, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, salvo esaurimento delle scorte acquistate in precedenza.

Articolo 13 - Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area

interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale.

4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

7. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.

8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Articolo 14 - Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere almeno ogni venti anni alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture, ed almeno ogni sette anni a quelle degli ambienti porticati e delle gallerie. In subordine, qualora le fronti siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli elementi accessori e complementari.

2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1., il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

Articolo 15 - Tende su facciate di edifici

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio, sulle facciate che prospettano direttamente verso la pubblica via o spazi pubblici, è consentito collocare tende di tessuto, conformi alle normative vigenti previo progetto coordinato approvato dall'assemblea condominiale.

2. Sulle medesime facciate, ad esclusione degli edifici collocati nella zona urbana centrale storica, intesa con riferimento alla completa via sul confine, e nelle zone urbane storico-ambientali è possibile collocare tende in materiale plastico trasparente e/o semitrasparente, conformi alle normative vigenti a caduta verticale sempre e solo se ricomprese nello stesso progetto coordinato ed esclusivamente solo su un unico piano parallelo alla facciata stessa, o su due piani nel caso di balconi d'angolo, e con tutti i montanti contenuti all'interno del filo di fabbricazione.

3. Dell'approvazione del progetto da parte dell'assemblea del condominio di collocazione

di tende di cui ai comma 1 e 2 deve essere data comunicazione ai competenti uffici comunali allegando la deliberazione e copia del progetto approvato entro 15 giorni dalla data di approvazione dell'assemblea. La Città si riserva entro 30 giorni dal ricevimento di procedere ad eventuale diniego nei casi non conformi al presente Regolamento.

4. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio, sulle facciate interne che si affacciano sul suolo privato, o su una porzione di suolo di esclusiva pertinenza condominiale, è consentito collocare tende di qualsiasi tipologia e colore.

5. Il Sindaco con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al comma 1 ovvero essa è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.

6. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione comunale.

Articolo 16 - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici

1. Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 luglio 1997, art. 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale.

2. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.

3. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.

4. Sono escluse dal presente articolo le antenne paraboliche atte alla trasmissione di servizi via satellite, che dovranno essere regolamentate a parte.

5. Per l'installazione valgono le seguenti norme:

- a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;
- b) la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;
- c) in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa - in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva - ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;
- d) particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale;
- e) le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento, oppure essere in materiale trasparente;
- f) i convertitori e i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere una colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare;
- g) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne - sia condominiali, che singole - andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso cortile" dal Regolamento di Condominio;

- h) qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio;
- i) nel caso la soluzione ordinaria del punto g) e quella eccezionale del punto h) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio comunale competente con allegata relazione - redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990, lettera b, oppure da tecnico abilitato - che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica;
- l) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm. 50;
- m) le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm. 100;
- n) per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 150);
- o) per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;
- p) la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne;
- q) è vietata - a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche - l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico - artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (Legge 1089/1939, Legge 1497/1939, altre leggi di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;
- r) le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5 marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti).

6. Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme:

- a) le antenne paraboliche installate prima dell'applicazione del presente articolo sulle facciate degli edifici dovranno essere rimosse entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo e adeguate alle norme previste al punto 5, in cui non verranno comunque comminate sanzioni amministrative;
- b) i casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei ventiquattro mesi, su ordinanza degli Uffici comunali competenti;
- c) ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare precedente all'approvazione del presente articolo;
- d) la fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46) costituisce comunque prova per l'installazione pregressa.

Articolo 17 - Criteri di sicurezza per l'installazione di impianti di g.p.l. per uso domestico e per l'esercizio di depositi di gas combustibile

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.
2. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.
3. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.
4. I depositi e magazzini di gas compressi in bombole di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.
5. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitti di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione devono essere opportunamente riparate.
6. Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.
7. È vietato costituire ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non possono essere detenuti in quantità superiori a 100 kg. e non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.
8. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili.
9. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.
10. Nelle scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.
11. Nelle case di civile abitazione è consentito il deposito di massimo n. 2 bombole di g.p.l. per una capacità complessiva non superiore a kg. 20, ovvero di massimo n. 1 bombola se di capacità complessiva pari a kg. 15.

Articolo 18 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

1. A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse archeologico, storico, artistico e ambientale, è possibile interdire il commercio su aree pubbliche in conformità a quanto previsto dalla legge.

2. Nelle aree antistanti le chiese è consentita esclusivamente la vendita di oggetti di carattere religioso o comunque inerenti allo specifico luogo di culto, purché con strutture mobili o chioschi di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale ed abbia conseguito la autorizzazione per la occupazione del suolo pubblico.

In occasione di particolari festività, e nel rispetto delle condizioni sopra descritte, è consentita la vendita di fiori e, su autorizzazione del Sindaco, di altri prodotti di particolare interesse culturale e artigianale.

3. Nelle zone cittadine indicate al comma 1 l'Amministrazione può consentire la vendita di oggetti di particolare interesse culturale e artigianale, sempre che venga effettuata con strutture mobili di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e sia conseguita l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, ovvero, eccezionalmente, di altri prodotti purché nell'ambito di particolari manifestazioni autorizzate.

4. Le attività a carattere commerciale presenti nella zona indicata al comma 1., lettera a), ed esercitate con strutture collocate in modo stabile sotto i portici e negli interpilastri, qualora rivestano significativo interesse culturale, possono essere consentite, purché nei termini temporali indicati nell'articolo 60 si adeguino, per posizione e strutture, alle determinazioni dei competenti uffici comunali nonché della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali.

5. L'interdizione stabilita al comma 1. non vale per la vendita di fiori e delle caldarroste, per cui può essere rilasciata autorizzazione, previa valutazione di opportunità e compatibilità ambientale svolta dai competenti uffici comunali.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Articolo 19 - Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- a) danneggiare la vegetazione;
- b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
- c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- d) calpestare le aiuole;
- e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

3. Apposito regolamento disciplina i ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate derivanti da attività autorizzate.

Articolo 20 - Attività particolari consentite in parchi pubblici

1. Nei parchi pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, può consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto la

autorizzazione prescritta dalla legge:

- a) l'attività di noleggio di biciclette, ciclocarrozzelle o altri simili veicoli a pedali;
 - b) l'attività di noleggio, con conducente, di carrozze a cavalli, per consentire la visita del parco su percorsi stabiliti.
2. Nessuna delle attività di cui al comma 1 può in alcun modo interessare zone prative.
 3. Ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1, lettera a) è fatto obbligo di osservare le norme in materia di circolazione, ed è fatto divieto di gareggiare in velocità.
 4. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.
 5. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al comma 1 non è consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera della attività e ricoverate in luoghi opportuni.
 6. E' fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma 1.
 7. Nei parchi pubblici non è consentita l'installazione di giostre o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini.
 8. In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente. Al medesimo ufficio è demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed, eventualmente, dei percorsi, per le attività di noleggio di veicoli a pedale e di animali.
 9. Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 9 e termine dopo le ore 22.
 10. Nei parchi pubblici su percorsi opportunamente individuati e segnalati dall'ufficio competente sono consentite le passeggiate a cavallo.
 11. La Civica Amministrazione può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

Articolo 21 Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà privati, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 9, comma 9., del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

TITOLO III - MESTIERI E ATTIVITA' DI STRADA

Articolo 22 - Disposizioni generali

1. L'esercizio dei mestieri di strada è consentito nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore ed in armonia con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, pubblica sicurezza, viabilità, quiete pubblica, tutela dell'ambiente e del decoro cittadino.

2. Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni amministrative ove previste dal presente Regolamento e dalle norme di Polizia Amministrativa, per l'esercizio dei mestieri di strada è subordinato all'assenza di morosità da parte del richiedente nei confronti della Città, per debiti relativi al mancato pagamento di canoni, tasse o sanzioni amministrative esecutive, afferenti l'esercizio dell'attività stessa.

3. Non si considera moroso il richiedente che aderisca ad un piano di rateazione dei debiti pregressi e provveda al versamento della prima rata.

4. Ogni attività consentita deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di iscrizione a registri ed albi ed in materia fiscale, tributaria e previdenziale.

5. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente le attività oggetto del presente Titolo in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Articolo 23 - Attività di servizio

1. Le piccole attività di servizio (es. arrotino), esercitate in forma ambulante, che si connotano per la produzione diretta di manufatti o di servizi sono consentite nel rispetto delle norme vigenti.

2. Tali attività non sono soggette alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio del mestiere non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:

- in un'area non superiore a quattro metri quadrati;
- nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali l'attività dovrà essere spostata di almeno trecento metri lineari;
- nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme regolamentari in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, al fine di evitare intralcio alla viabilità determinato da attività quali, ad esempio, quella di lavavetri.

3. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, che verranno individuate con deliberazione della Giunta Comunale.

4. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono

esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie.

5. Sono espressamente vietate ai sensi delle norme vigenti le attività di posteggiatore abusivo e di meccanico di strada. In questo caso le sanzioni previste dal presente Regolamento si associano a quelle specificatamente contenute nel Codice della strada.

Articolo 24- Commercio itinerante

1. L'esercizio di attività di commercio su area pubblica in forma ambulante è subordinato al possesso dell'autorizzazione commerciale che abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante ed al possesso della concessione di occupazione suolo pubblico.

2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando viene esercitato:

- nello stesso luogo per una durata non superiore ad un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
- nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, inquinamento acustico e tutela dell'ambiente.

3. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse individuate con provvedimento della Civica Amministrazione.

4. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie.

5. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200 dai depositi di rifiuti; le attività non possono avere svolgimento prima delle ore 8.00 e dopo le ore 24.00.

6. Con provvedimento della Civica Amministrazione potranno essere individuate aree da destinare all'attività di vendita con strutture aventi occupazione di suolo pubblico non superiore a quattro metri quadrati.

Articolo 25- Vendita o somministrazione con concessione di posteggio fuori area mercatale e vendita di prodotti stagionali

1. L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio o di somministrazione su area pubblica non mercatale, esercitata con esposizione della merce su banchi mobili e su veicoli attrezzati eventualmente dotati di piedini stabilizzatori, è subordinato al possesso della prescritta autorizzazione commerciale e della correlativa concessione decennale di posteggio.

2. La vendita al dettaglio di prodotti stagionali su area pubblica o equiparata quali cocomeri, meloni, pomodori da conserva e uva da vino, frutti di stagione e caldarroste è subordinata al possesso della prescritta autorizzazione commerciale e concessione decennale di posteggio ed è disciplinata dal vigente regolamento comunale in materia.

Articolo 26 - Operatori del proprio ingegno

1. Gli operatori del proprio ingegno sono autorizzati alla vendita di oggetti realizzati personalmente, quali:
 - disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature e simili;
 - monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori vari;
 - scritti di propria produzione, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.
2. Per l'esercizio di dette attività deve essere richiesta la concessione di occupazione suolo pubblico mentre non è necessaria l'autorizzazione commerciale ai sensi delle leggi vigenti.
3. Con apposita deliberazione della Giunta Comunale saranno individuate le aree e gli spazi destinati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi.
4. Viene istituito un registro degli operatori del proprio ingegno con iscrizione obbligatoria per l'ottenimento della concessione di occupazione suolo pubblico.
5. Non sono considerati operatori del proprio ingegno, e sono quindi soggetti alla disciplina del commercio su aree pubbliche, chi vende od espone alla vendita al dettaglio opere non prodotte personalmente o di tipo seriale.
6. Non sono considerati operatori del proprio ingegno e quindi non possono essere autorizzati allo svolgimento dell'attività su area pubblica, coloro che speculano sull'altrui credulità o pregiudizio come indovini, cartomanti, chiromanti, illusionisti, presunti esorcisti e simili.

Articolo 27- Attività economiche occasionali non professionali

1. Nell'ambito di manifestazioni tradizionali e di mercatini periodici tematici regolarmente istituiti ai sensi delle norme vigenti o in altre aree individuate con apposito provvedimento della Giunta Comunale, è consentita l'attività di vendita e scambio da parte di operatori occasionali non professionali di oggetti ed effetti usati. Le modalità di partecipazione e le relative procedure amministrative sono disciplinate da appositi regolamenti comunali.
2. Non sono soggette ad autorizzazione per la vendita al dettaglio le attività di distribuzione di volantini, quotidiani e pubblicazioni gratuite e le attività occasionali di vendita di oggetti di modico valore, così come definito con provvedimento della Giunta Comunale, qualora non comportino occupazione di suolo pubblico con tavoli, banchi, tappetini e supporti di ogni tipo.
3. Tali attività non possono svolgersi in contrasto con le disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti.
4. Tali attività non possono svolgersi in contrasto con le prescrizioni di legge in materia di lavoro subordinato ed in materia contributiva.

Articolo 28 - Attività artistiche di strada

1. Gli artisti di strada sono coloro che svolgono la loro attività in spazi aperti al pubblico tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero. Sono considerati artisti di strada a scopo di esibizione i giocolieri, mimi, danzatori, burattinai, saltimbanchi, skater, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, writer, body artist, o similari.

2. L'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici solo quando è esercitata:
 - nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali un'eventuale nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di 200 metri lineari di distanza o a non meno di due ore dalla fine della precedente esibizione;
 - senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa;
 - con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a metri quadrati quattro;
 - nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
3. Le esibizioni di cantanti, suonatori e simili dovranno svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico e ambientale.
4. Le attività di skater e writer possono avere svolgimento solamente nelle aree individuate dall'Amministrazione Comunale.
5. Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto sopraesposto, in relazione ai tempi, ai luoghi o alle attrezzature, gli artisti di strada dovranno essere in possesso di licenza di pubblica sicurezza e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
6. L'esercizio delle attività artistiche di strada non è consentito nelle aree individuate da apposito provvedimento della Giunta Comunale.
7. Al fine di valorizzare tali attività potrà essere istituito un Albo cittadino degli artisti di strada.

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 29 - Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. I Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perchè chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.
5. La Città di Moncalieri riconosce il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età.

6. Nei cortili e comunque nelle aree scoperte delle abitazioni private, il regolamento di condominio può disporre limitazioni al diritto di cui sopra, all'interno delle fasce orarie 8.00-10.00; 13.00-15.00; 22.00-8.00.

Articolo 30 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 6.

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 6 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Unità Sanitarie Locali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

Articolo 31 - Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8.

2. Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Articolo 32- Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 44, commi 1. e 2.

Articolo 33 - Servizi di pubblico interesse

1. Tutte le tipologie di attività che svolgono servizi pubblici, prive di specifica regolamentazione dell'orario di apertura e di chiusura al pubblico, possono operare, anche al fine di tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, nell'ambito degli orari determinati con provvedimento del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Gli esercenti delle attività di cui al presente articolo sono tenuti ad osservare la giornata di chiusura settimanale stabilita con l'ordinanza di cui al comma 1 e a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante l'esposizione di idonei cartelli visibili dall'esterno.

3. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80,00 a Euro 500,00. In caso di reiterazione delle violazioni è disposta la confisca amministrativa degli impianti, delle attrezzature e delle altre cose, sottoposte a sequestro dall'organo accertatore, utilizzate o destinate a commettere gli illeciti

Articolo 34- Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Articolo 35 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Articolo 36- Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

Articolo 37- Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore

1. Fermi restando i limiti previsti dall'articolo 155 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della strada", nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l'emissione sonora da questi generata non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei medesimi.

Articolo 38- Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici

1. E' tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo:
 - a) in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; gli organizzatori responsabili delle iniziative dovranno affiggere appositi cartelli pubblicizzanti il divieto ed assicurare, con proprio personale, un'assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell'ordine;
 - b) all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali (canile, gattile, etc.), nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture;
 - c) in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove transitano o siano presenti delle persone.
2. La vendita negli esercizi commerciali abilitati è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori; in caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell'infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita.
3. In considerazione del particolare rischio che si potrebbe configurare è tassativamente vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici.
4. Per quanto concerne i posteggi assegnati nelle aree mercatali, fatti salvi i limiti e le modalità di legge richiamate nel precedente comma 2, la vendita è subordinata all'installazione presso ogni posteggio di almeno due estintori, posti ai due angoli del banco.

TITOLO V- MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 39 - Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare animali.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

Articolo 40 Protezione della fauna selvatica

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 15, lett. b), del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.

2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Articolo 41 - Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

Articolo 42 Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.

Articolo 43- Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare gli stessi.
2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.
3. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provocano al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.
4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5., ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
5. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene - illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.

6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.

7. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

8. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

9. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Articolo 44 - Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

Articolo 45 - Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

TITOLO VI- NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Articolo 46 - Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

Articolo 47- Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

Articolo 48 - Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore.

TITOLO VII - LA RICOMPOSIZIONE DEI CONFLITTI

Articolo 49 - Disposizioni generali

1. La Città di Moncalieri, in un'ottica di sicurezza urbana partecipata ed integrata, promuove e favorisce la ricomposizione alternativa dei conflitti relativi a problematiche di convivenza civile attraverso gli strumenti della mediazione.
2. La ricomposizione dei conflitti di cui al presente articolo può essere effettuata per tutti i casi in cui i motivi delle dispute o dei disagi lamentati siano riconducibili a comportamenti disciplinati dai regolamenti comunali o più in generale attinenti a problemi di convivenza civile.
3. La ricomposizione dei conflitti è proposta ed attuata dal personale della Polizia Municipale che può avvalersi anche della collaborazione di esperti in mediazione o, nei casi in cui l'azione conciliativa necessiti di specifiche competenze, inviare le parti presso idonee agenzie di mediazione.
4. La ricomposizione dei conflitti può essere svolta una sola volta con le stesse parti e per lo stesso motivo e solo nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio o non siano state presentate querele.

Articolo 50- Accordi e patti

1. In esito alla ricomposizione, viene redatto un verbale sull'accordo raggiunto ("Accordo di Ricomposizione") che, sottoscritto dalle parti, costituisce per esse formale impegno al rispetto.

L'accordo può prevedere specifiche misure mirate alla eliminazione/riparazione delle conseguenze di comportamenti disturbanti, quando si ritengano le stesse più consone al ravvedimento del trasgressore, in specie se minore, ed utili a rimediare il danno patito dalla collettività. Il provvedimento dovrà essere motivato con particolare riguardo alla ponderazione tra danno e misure adottate.

2. Nell'ottica di prevenzione di comportamenti disturbanti che possano incidere sulla vivibilità della Città e nella tutela di interessi comuni, è prevista la possibilità di stipula di patti tra categorie di esercenti e Pubblica Amministrazione.

Il "patto di bar" di cui sopra, le cui linee di contenuto verranno di volta in volta individuate, stabilisce i comportamenti dei soggetti interessati e costituisce impegno formale.

3. Gli accordi/patti possono essere stipulati solo nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio o non siano state presentate querele.

4. La ricomposizione che sia svolta da personale appartenente alla Polizia Municipale che riscontri l'esito positivo dell'incontro, opportunamente verbalizzata con indicazione degli impegni presi dalle parti in questione, comporterà la sospensione del procedimento sanzionatorio fino al termine previsto per l'attuazione ed in ogni caso per un periodo non superiore a 60 giorni. Il verbale di accordo costituisce a tutti gli effetti di legge atto interruttivo dei termini di prescrizione e decadenza per il procedimento sanzionatorio. In caso di adempimento delle parti conseguirà di diritto l'estinzione delle sanzioni derivanti da violazioni amministrative previste dal presente regolamento commesse dai soggetti e direttamente ricollegabili al conflitto, sulla base delle risultanze della verbalizzazione.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 51 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

NORMA	SANZIONE	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro
Articolo 7 - Ottemperanza	da Euro 50,00 ad Euro 300,00	Euro 100,00
Articolo 8 Comportamenti vietati Comma 1. lett. c) uso improprio lett. f) lett. i) lett. l) lett. o) lett. p) lett. t)	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00
lett. d) lett. e) lett. m) lett. q) lett. r)	da Euro 50,00 ad Euro 300,00	Euro 100,00
lett. a) lett. b) lett. c) rimuovere-manomettere o imbrattare	da Euro 80,00 ad Euro 500,00	Euro 160,00
lett. u)	da Euro 80,00 ad Euro 500,00	Euro 160,00
	Confisca amministrativa delle cose utilizzate o destinate a commettere la violazione	
Articolo 9 - Altre attività vietate Comma 1. lett. b) lett. c) lett. d) lett. e)	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00
Comma 3. 1° periodo	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00
Comma 3. 3° periodo	da Euro 50,00 ad Euro 300,00	Euro 100,00
Articolo 13 - Sgombero neve Comma 1. Comma 3. Comma 4. Comma 7. Comma 8.	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00

Comma 2. Comma 5.	da Euro 50,00 ad Euro 300,00	Euro 100,00
Articolo 14 - Manutenzione delle facciate di edifici Comma 1.	da Euro 80,00 ad Euro 500,00	Euro 160,00
Articolo 15 - Tende su facciate di edifici Comma 1. Comma 2.	da Euro 50,00 ad Euro 300,00	Euro 100,00
Comma 3.	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00
Comma 6.	da Euro 80,00 ad Euro 500,00	Euro 160,00
Articolo 16 - Installazione delle antenne paraboliche sugli edifici	da Euro 50,00 ad Euro 300,00	Euro 100,00
Articolo 17 - Criteri di sicurezza per l'installazione di g.p.l. per uso domestico e per l'esercizio di depositi di gas combustibile	da Euro 80,00 ad Euro 500,00	Euro 160,00
	Sequestro amministrativo cautelare del materiale detenuto in difformità dalle disposizioni regolamentari	
Articolo 20 - Attività particolari consentite in parchi pubblici Comma 4. Comma 10.	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00
Comma 5. Comma 9.	da Euro 50,00 ad Euro 300,00	Euro 100,00
Articolo 23 - Attività di servizio Comma 2. Comma 3. Comma 4. Comma 5.	da Euro 80,00 ad Euro 500,00	Euro 160,00
Articolo 24 - Commercio itinerante Comma 4. Comma 5. Comma 6.	da Euro 80,00 ad Euro 500,00	Euro 160,00
Articolo 26 - Operatori del proprio ingegno Comma 4.	da Euro 80,00 ad Euro 500,00	Euro 160,00
Articolo 28 - Attività artistiche di strada Comma 4. Comma 6.	da Euro 50,00 ad Euro 300,00	Euro 100,00
Articolo 29 - Disposizioni generali Comma 1 Comma 4	da Euro 50,00 ad Euro 300,00	Euro 100,00
Comma 5 e 6	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00
Articolo 30 - Lavoro notturno	da Euro 80,00 ad Euro 500,00	Euro 160,00

Articolo 31 - Spettacoli e trattenimenti Comma 1 Comma 2	da Euro 80,00 ad Euro 500,00	Euro 160,00
Articolo 32 - Circoli privati	da Euro 80,00 ad Euro 500,00	Euro 160,00
Articolo 33 - Servizi di pubblico interesse	da Euro 80,00 ad Euro 500,00	Euro 160,00
Articolo 34 - Abitazioni private	da Euro 50,00 ad Euro 300,00	Euro 100,00
Articolo 35 - Strumenti musicali	da Euro 50,00 ad Euro 300,00	Euro 100,00
Articolo 36 - Dispositivi acustici antifurto Comma 2	da Euro 50,00 ad Euro 300,00	Euro 100,00
Articolo 37 - Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore	da Euro 50,00 ad Euro 300,00	Euro 100,00
Articolo 38 - Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici	da Euro 80,00 ad Euro 500,00	Euro 160,00
Articolo 46 - Esposizione dei prezzi	da Euro 50,00 ad Euro 300,00	Euro 100,00
Articolo 47 - Servizi igienici	da Euro 80,00 ad Euro 500,00	Euro 160,00
Articolo 48 - Amministrazione degli stabili	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00
Comportamenti per i quali non è stata espressamente indicata una sanzione e che non costituiscono violazione di una norma speciale	da Euro 25,00 ad Euro 150,00	Euro 50,00



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE (POL.AMM)

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

Id. Documento: 1968191
Fascicolo 2015 03.01.03/000001

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Rilevanza Contabile: NO

Su proposta del Sindaco;

Vista la Legge 7 marzo 1986 n.65 (c.d. Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale);

Viste le Leggi regionali 30 novembre 1987 n.58 e 16 dicembre 1991 n. 57. (recanti "Norme in materia di Polizia Locale ")

Vista la Delibera Giunta Comunale n. 420/2008 del Comune di Moncalieri, avente oggetto la modifica dell'art. 7. del vigente Regolamento organico del Corpo di Polizia Municipale, in adempimento della deliberazione della Giunta Regionale n. 50-9268 del 21 luglio 2008 con cui venivano approvate modifiche e integrazioni agli allegati della L.R. n. 57/91 sopracitata, rideterminando le denominazioni dei ruoli e dei gradi degli appartenenti alla Polizia Locale;

Considerata altresì la necessità di aggiornare l'intero Regolamento organico del Corpo di Polizia Municipale anche alla luce delle sempre più ampie modalità operative della Polizia Locale in ottemperanza alle mutate esigenze di intervento;

Visto lo schema di regolamento all'uopo predisposto, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso

- 14/1 -

Sentita la Commissione Consiliare ;

Visti:

- la deliberazione della Giunta Comunale in data 06.08.15 n. 240 che autorizza il Peg per l'esercizio 2015;
- l'art.49 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi interessato di cui all'art. 49 e 147 – bis del D. L.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. .

LA GIUNTA COMUNALE PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Di approvare il “Regolamento Comunale del Corpo di Polizia Municipale”, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, composto di n. 25 articoli;
- 2) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente.

- 16/2 -



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE (POL.AMM)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE


*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° **1968191** del **01/10/2015***

Data 10/11/2015

*Il Dirigente del
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E
PROTEZIONE CIVILE (POL.AMM)
ESPOSITO UGO*

(firmato digitalmente)

- 14/3-



CITTÀ' DI MONCALIERI

REGOLAMENTO ORGANICO E DI SERVIZIO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

ART. 1 - FINALITA'.

Il Corpo di Polizia Municipale ha il compito di tutelare la sicurezza, l'ordine ed il decoro cittadino e di prestare opera di soccorso in occasione di pubblici o privati infortuni. Nell'ambito del territorio del Comune e per la parte devoluta alla competenza delle Autorità Municipali, al Corpo di Polizia Municipale sono demandate in particolare le seguenti principali attribuzioni:

- vigilare in ordine all'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e delle altre disposizioni emanate dagli organi competenti, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia amministrativa, la polizia urbana e rurale, l'edilizia, l'ambiente, l'igiene, il commercio, la circolazione stradale, la pubblicità, le affissioni, ecc.;
- eseguire i servizi di polizia stradale attribuiti dalla legge alla Polizia Municipale;
- concorrere nell'opera di soccorso in caso di pubblici e privati infortuni;
- cooperare, per quanto di competenza, con le altre istituzioni dello Stato, al mantenimento della sicurezza pubblica per assicurare l'incolumità e la tutela delle persone e delle proprietà;
- il Corpo di Polizia Municipale deve attendere inoltre ai servizi di informazione, di raccolta notizie di accertamento e di rilevazione riferite e strettamente legate ai compiti di istituto nonché alla distribuzione ed al recapito di atti e documenti a richiesta delle Autorità e dei servizi municipali;
- curare il disimpegno dei servizi informativi di polizia tributaria anagrafica, di rilevazione statistiche ed effettuare gli accertamenti occorrenti per l'ammissione all'assistenza municipale;
- vigilare sull'integrità e conservazione del patrimonio comunale;
- vigilanza in materia di edilizia residenziale pubblica;
- raccogliere tutte le notizie utili per il miglior funzionamento dei pubblici servizi municipali e di riferire tramite l'Ufficio Comando ai servizi interessati, sulle deficienze e sugli inconvenienti che si verificano nell'andamento dei servizi pubblici medesimi;
- curare l'ottemperanza delle Ordinanze della Città, nonché l'esecuzione d'ufficio delle medesime, anche attraverso l'attivazione dei Settori competenti sugli interventi necessari,
- eseguire le attività di Polizia Giudiziaria, di iniziativa o su delega dell'Autorità Giudiziaria;
- adempiere a tutti i compiti e funzioni stabiliti dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale) e Legge Regionale 30 novembre 1987 n. 58 (Norme in materia di Polizia Locale).

ART. 2 - DIPENDENZA GERARCHICA E ORDINAMENTO.

Gli addetti alle attività di Polizia Municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle Autorità competenti per i singoli Settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi;

Il Comandante del Corpo è responsabile verso il Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al Corpo (art. 9 L. 7 marzo 1986 n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale));

Le richieste degli uffici municipali devono essere rivolte al Comando del Corpo e valutate dal Comandante, il quale dopo averle valutate sotto il profilo della legittimità e del merito, impartisce le opportune disposizioni al personale dipendente..

Agli agenti è vietato corrispondere alle richieste dirette salvo nei casi di assoluta urgenza.

L'agente che ha ricevuto ordini urgenti, non per via gerarchica, è tenuto a darne notizie, il più presto possibile, al Comandante del Corpo.

Gli addetti alle attività di Polizia Municipale non possono essere impiegati in servizi diversi da quelli inerenti alle funzioni istituzionali, se non in via del tutto temporanea e per motivi di carattere eccezionale.

La dipendenza del Corpo da Autorità diverse da quelle municipali è quella stabilita dalle leggi vigenti.

ART. 3 - ASSUNZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE.

L'assunzione del personale del Corpo di Polizia Municipale avviene secondo le modalità stabilite dalla normativa di legge e contrattuale in vigore.

ART. 4 - DISCIPLINA E DOVERI GENERALI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO.

La buona organizzazione ed il miglior funzionamento ha per base un fermo senso di disciplina che obbliga tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale al costante e diligente adempimento dei doveri della propria qualifica, alla stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni ricevute, all'ottemperanza scrupolosa dei doveri civili che incombono ad ogni cittadino ed in particolare ai dipendenti della pubblica amministrazione.

a) Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale sono muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dal Sindaco , che debbono portare sempre con sé ed esibire ogni qualvolta occorre dimostrare la propria qualifica.

Lo smarrimento della tessera personale deve essere immediatamente denunciato.

b) Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale:

- hanno l'obbligo di presentarsi in servizio presso il Comando del Corpo oppure sul luogo ove debbono svolgere la loro prestazione, secondo orari prestabiliti ed in divisa (o in borghese per servizi specifici disposti dal Comandante del Corpo)
- sono tenuti, in caso di assenza o di impossibilità di recarsi sul luogo comandato, ad avvisare immediatamente il Comando del Corpo;
- Sono tenuti ad assolvere con ogni cura ed assiduità i doveri d'ufficio e di servizio, sotto la stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute, in modo da assicurare il miglior andamento del servizio;

- debbono osservare scrupolosamente il segreto d'ufficio;
- debbono in servizio tenere un contegno e modi corretti e tali da ispirare fiducia e rispetto sia verso i cittadini sia verso i colleghi;
- non debbono fumare in pubblico in momenti particolari del servizio;
- sono tenuti, alla ripresa del servizio dopo qualsiasi assenza, a prendere subito conoscenza delle disposizioni nel frattempo emanate.

c) Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale sono tenuti a salutare:

- i cittadini, ove ne vengano a contatto per ragioni di servizio;
- le Autorità civili, politiche, militari e religiose;
- i propri colleghi;

inoltre, sia singolarmente, sia in formazione di reparto:

- il gonfalone della Città;
- il gonfalone dei Comuni decorati con medaglia d'oro al valore;
- i personaggi ed i simboli cui sono dovuti gli onori.

L' appartenente al Corpo di Polizia Municipale fa il saluto secondo l'uso militare.

ART. 5 - QUALIFICHE.

Ai sensi della Legge 7 marzo 1986 n. 65, il personale appartenente al Corpo riveste fin dal momento dell'assunzione la qualifica di Agente di Polizia Municipale (L. n. 65/1986), quella di Agente di Polizia Giudiziaria (ai sensi del codice di Procedura Penale) e, con decreto del Prefetto, al superamento del corso di formazione, quella di Agente di Pubblica Sicurezza (ai sensi del T.U.L.P.S).

Il personale ruolo dei Commissari, addetti al coordinamento e al controllo (Legge n. 65/1986), oltre alle qualifiche sopraccitate, riveste la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

ART. 6 - ORGANICO.

L' organico del Corpo di Polizia Municipale è stabilito dalla Legge regionale 16 dicembre 1991 n. 57, che all'art 1 dispone che per i comuni di classe 1 B (tab. A L. 604/1962 e s.m.i.) la dotazione organica è costituita in misura non inferiore ad 1 addetto ogni 800 abitanti.

ART. 7 DENOMINAZIONE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.

(D.C.R. n. 50 del 21.07.2008 – D.G.C. n. 420/2008)

La denominazione degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale è la seguente:

- Comandante del Corpo – (Dirigente)
- Commissario – Ufficiale (Direttivo)
- Vice Commissario – Ufficiale (Direttivo)
- Ispettore Capo – Agente (Istruttore)
- Ispettore – Agente (Istruttore)
- Agente – Agente scelto – Assistente (Istruttore)

I distintivi di grado sono quelli individuati dalla normativa regionale vigente.

I Vice Commissari si fregiano del distintivo di grado con *"due stelle a sei punte"*, al momento del compimento del 10° anno di anzianità nella funzione, assumono la denominazione di "Commissari" e si fregiano del distintivo di grado con *"tre stelle a sei punte"*.

Gli Ispettori (addetti al controllo inquadrati nella categoria Agenti) si fregiano del distintivo di grado con *"un rombo"*; al momento del compimento del 10° anno di anzianità nella funzione, assumono la denominazione di "Ispettori Capo" e si fregiano del distintivo di grado con *"due rombi"*.

Gli Agenti, al momento del compimento del 10° anno di anzianità nella funzione, assumono la denominazione di "Agenti scelti" e si fregiano del distintivo di grado con *"un baffo argentato"*, trascorsi 20 anni di anzianità nella funzione, assumono la denominazione di "Assistenti" e si fregiano del distintivo di grado con *"due baffi argentati"*.

ART. 8 – MANSIONI E ORGANIZZAZIONE. **(Legge n. 65/1986, L.R. n. 58/1987, L.R. n. 57/1991)**

Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, ciascuno in relazione alle mansioni ed alle responsabilità proprie del profilo professionale rivestito (Dirigente, Ufficiale ed Agente), analiticamente di seguito declinate, ed indipendentemente dalle specifiche attribuzioni di cui alla collocazione nella struttura organizzativa, assolvono all'espletamento dei servizi istituzionali di Polizia Locale a valenza generale di cui agli artt. 3 e 5 della legge 65/86.

1 – **"Comandante del Corpo. (Dirigente)"** E' responsabile dell'organizzazione e del coordinamento tecnico, amministrativo e disciplinare del Corpo; risponde del raggiungimento degli obiettivi assegnati nel quadro degli indirizzi e del coordinamento generale di competenza del Sindaco e degli Assessori delegati in materia. Ha, inoltre, le attribuzioni ed i doveri di carattere generale stabiliti dall'art. 9 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e dal Regolamento di organizzazione.

2 – **"Vice Commissario - Commissario" (Ufficiale)** - Ha il compito, per quanto riguarda i Nuclei o Uffici assegnati (polizia giudiziaria, commercio, edilizia, ambiente e igiene, viabilità, ecc.), di mantenere il collegamento con il Comandante, e di curare l'informazione nei confronti degli appartenenti ai Nuclei o Uffici del Corpo.
Coordina e controlla il lavoro ordinario del personale affidato ai vari turni di servizio ed interviene con gli opportuni provvedimenti in tutti i casi in cui si riscontrano situazioni di carattere eccezionale.

3 – **"Ispettore - Ispettore Capo" (Agente)** Svolge attività di vigilanza nei settori di competenza della Polizia Municipale e locale, utilizzando anche strumenti complessi e segnalando ai competenti uffici eventuali situazioni rilevanti, può compiere tutti gli atti previsti dalle funzioni ricoperte ed anche quelle di base dell'area di vigilanza;

4 – **"Agente – Agente Scelto – Assistente"** - svolge i normali servizi di istituto previsti dalla normativa nazionale e regionale.

ART. 9 - GERARCHIA – ANZIANITA'.

Nel Corpo di Polizia Municipale la gerarchia tra gli operatori è determinata dal livello funzionale e, nello stesso livello, dall'anzianità ai sensi del vigente Regolamento generale per il personale.

Quando sono in servizio due o più operatori dello stesso livello il comando e la responsabilità spettano al più anziano.

ART. 10 - ORARIO DI SERVIZIO.

L'orario normale di servizio è quello stabilito dagli accordi sindacali con l'Amministrazione.

Quando le necessità lo richiedono, il personale appartenente al Corpo è tenuto a prestare servizio per un numero superiore di ore ed in turni diversi da quelli normali, salvo il diritto al recupero o al compenso previsto per il lavoro straordinario.

I servizi sono predisposti per turni di tutti i giorni dell'anno, domeniche ed altre festività comprese, e sono regolati in modo che quelli più gravosi siano equamente ripartiti fra tutti gli appartenenti al Corpo.

ART. 11- SEGNALAZIONE AVVENIMENTI.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale devono dare immediata notizia alla Centrale operativa, nonché informare tempestivamente il Comando del Corpo, tramite dettagliata relazione, degli avvenimenti e situazioni di particolare rilevanza occorsi in occasione dei servizi espletati

ART. 12 - ISTANZE E RECLAMI.

Le domande, le istanze ed i reclami debbono essere presentati per iscritto seguendo la via gerarchica e non possono essere firmati che dai diretti interessati. I superiori non possono ricusare di controfirmare dopo aver espresso il proprio parere in merito, se prescritto, e trasmettere a chi di dovere i reclami e le istanze ricevute. Le risposte saranno comunicate per via gerarchica.

ART. 13 - PRESTAZIONI STRAORDINARIE.

Sono prestazioni straordinarie quelle imposte da circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile, con il compenso previsto dalle norme contrattuali per il lavoro straordinario, quando necessità immediate lo richiedono, gli agenti sono tenuti a prestare servizio per un numero superiore di ore.

E' compito del Commissario responsabile di nucleo operativo o ufficio documentare esaurientemente le prestazioni di carattere straordinario effettuate dal personale.

Appositi elenchi dovranno essere affissi nella bacheca di servizio.

ART. 14 - ESITO DEI VERBALI E DEI RAPPORTI.

Gli agenti hanno facoltà di prendere visione e di richiedere per via gerarchica informazioni sull'esito dei verbali da loro redatti e dei loro rapporti di servizio.

ART. 15 - IMPIEGO TEMPORANEO IN SERVIZI DIVERSI DA QUELLI INERENTI LE FUNZIONI ISTITUZIONALI.

L'Amministrazione comunale può destinare temporaneamente a servizi amministrativi a sola rilevanza interna gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale che siano destinatari di comunicazione giudiziaria o sottoposti a procedimento penale o altri che possono comportare l'interdizione dai pubblici uffici ovvero, previo parere della commissione di disciplina, che siano sottoposti a procedimento disciplinare per gravi infrazioni ai propri doveri.

Agli stessi verrà inoltre inibito l'uso della divisa e verranno ritirate l'arma in dotazione e la tessera di riconoscimento come appartenente al Corpo, la quale sarà sostituita con la tessera propria di ogni dipendente comunale, ferma restando la contestuale richiesta alla Prefettura di revoca della qualifica di agenti ed ufficiali di P.S.

ART. 16- DIVISA.

La divisa degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale è fornita dall'Amministrazione comunale con le caratteristiche e le modalità stabilite dal regolamento vestiario in base alla normativa regionale

E' fatto divieto di apportare modifiche alla divisa o indossare oggetti o indumenti non di prescrizione.

In servizio si deve sempre indossare la divisa completa e si deve essere armati di pistola d'ordinanza qualora assegnata in dotazione.

I casi di dispensa dal vestire in servizio la divisa debbono essere autorizzati esclusivamente dal Comandante del Corpo

ART. 17- ARMAMENTO.

L'armamento individuale d'ordinanza consiste in una pistola oppure in un revolver, munito di relativa cintura e fondina, il cui tipo sia iscritto nel Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo, previsto dalla legge.

Agli agenti possono essere dati in consegna per ragioni inerenti alle lezioni ed esercitazioni di tiro e per la partecipazione alle gare sportive locali, nazionali ed internazionali, le armi il cui tipo sia iscritto nel predetto catalogo.

ART. 18 - SERVIZI DA SVOLGERSI CON L'ARMA.

In applicazione del combinato disposto degli artt. 2 e 20, comma 1 del D.M. 145/1987, tutti i servizi di istituto della Polizia Municipale, tranne la scorta gonfalone, sono svolti con l'arma di ordinanza (Fatta eccezione per le deroghe previste da eventuali Leggi speciali).

Il possesso e la permanenza dei requisiti psicofisici per l'assegnazione dell'arma è verificato tramite accertamenti sanitari presso le competenti strutture pubbliche.

Dopo la richiesta dell'accertamento sanitario ed in attesa dell'esito del medesimo, l'assegnazione dell'arma è sospesa tramite il versamento all'armeria, di cui all'art. 10 del D.M. 145/87.

Il Comandante, con provvedimento motivato ai sensi del sopracitato art. 10, può disporre temporaneamente la sospensione dell'assegnazione dell'arma in relazione al verificarsi di particolari situazioni e/o eventi.

ART. 19 - DOTAZIONI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA.

In esecuzione dell'art. 4 del Regolamento Regionale di cui al D.P.G.R. n. 11/R del 1 luglio 2008, possono essere assegnati i seguenti strumenti di autotutela :

*

- **Manette;**
- **mazzetta segnaletica/sfollagente;**
- **Tonfa.**

ART. 20- MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE CUSTODIA E GESTIONE.

Le modalità di assegnazione, custodia e gestione dell'armamento della Polizia Municipale sono disciplinate ai sensi di quanto disposto dal capo III "Tenuta e custodia delle armi" del D.M. 145/1987.

Agli addetti al servizio di Polizia Municipale, ai quali è conferita la qualifica di pubblica sicurezza, è assegnata l'arma in via continuativa ai sensi dell'art. 6 del D.M. 145/87, per tutta la durata del rapporto di servizio, salvo che non intervengano:

- a. la revoca della qualità di agente di pubblica sicurezza,
- b. la sospensione della qualità di agente di pubblica sicurezza,
- c. la perdita dei requisiti psicofisico-attitudinali e/o delle condizioni di cui all'art. 23 sexies del presente Regolamento.

ART. 21 – REQUISITI PSICOFISICO-ATTITUDINALI PER L'ASSEGNAZIONE DELL'ARMA, CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE-DETENZIONE ED ACCERTAMENTO DEI REQUISITI.

L'arma può essere assegnata in dotazione al personale del Corpo di P.M. in possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali prescritti dal presente Regolamento in riferimento all'accesso al Corpo di P.M. e durante l'intero corso professionale all'interno del Corpo di P.M., requisiti meglio specificati nei paragrafi seguenti:

- a. requisiti visivi: avere senso cromatico sufficiente, con percezione dei colori fondamentali e senso luminoso e campo visivo normali; avere visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che vede di meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione;
- b. requisiti uditivi: soglia uditiva normale intendendola come percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di sei metri di distanza complessivamente;
- c. requisiti tecnici: aver effettuato il necessario addestramento ed aver conseguito l'abilitazione al maneggio e all'uso dell'arma alla fine di un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo, presso la struttura del tiro a segno nazionale o altro Ente/Organismo abilitato.

L'arma d'ordinanza, inoltre, può essere assegnata qualora siano rispettate anche le condizioni sotto elencate:

- a. adeguata capacità funzionale degli arti superiori della colonna vertebrale che consentano il maneggio sicuro dell'arma;
- b. assenza di gravi infermità ed imperfezioni dell'apparato cardio-circolatorio;
- c. assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico e/o dinamico;
- d. nell'ultimo anno non deve essere stata riscontrata sofferenza in relazione a crisi comiziali;
- e. assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali: Non deve riscontrarsi abuso o dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool;
- f. non deve essere riscontrata l'assunzione, anche occasionale, di psicofarmaci.

Inoltre, per la assegnazione/detenzione dell'arma d'ordinanza, è necessario che:

- a. non vi sia a carico del dipendente certificazione medica che attesti una diagnosi di sospetta infermità neuro-psichica, diagnosi anche non di certezza;
- b. il dipendente non metta in atto comportamenti tali da far ritenere oggettivamente pericolosa la detenzione dell'arma di ordinanza (ad esempio il maneggio della stessa in modo od in contesti assolutamente impropri, profferire o verbalizzare per iscritto propositi auto od etero lesivi);
- c. il dipendente non evidenzi un palese stato di alterazione di coscienza o di insufficiente coordinazione psico-motoria (confusione mentale, disorientamento spazio – temporale, bizzarre comportamentali ecc.);
- d. non siano emerse manifestazioni di intense reazioni emotive non controllate (quali rabbia, disperazione, eccitazione...etc.), né aggressività diretta verso sé o verso gli altri;
- e. non sussistano patologie del sistema nervoso centrale, periferico e autonomo e loro esiti di rilevanza funzionale, epilessia anche pregressa né disturbi mentali dovuti a malattie mediche generali, disturbi d'ansia, schizofrenia, disturbi dissociativi, disturbi del sonno;

L'accertamento dei requisiti di cui al presente articolo è effettuato in occasione della visita prevista per l'accertamento dell'idoneità psicofisica all'atto dell'assunzione.

Il possesso e la permanenza dei requisiti fisici e psico-attitudinali per la detenzione dell'arma sono verificati tramite accertamenti sanitari presso apposita Commissione Medica Legale a seguito di una delle seguenti circostanze:

- a. quando si ravvisino, da parte dei soggetti indicati all'articolo 23 septies del presente Regolamento, situazioni di palese malessere riferibili ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo;
- b. richiesta di essere sottoposto ad accertamenti, da parte dell'operatore di P.M.

Le procedure e le modalità di effettuazione degli accertamenti volti alla verifica dei requisiti e delle condizioni di cui al presente articolo sono disposte dalla Commissione Medica Legale.

Qualora, dagli accertamenti diagnostici, risulti incompatibile, in modo stabile e continuativo, l'assegnazione dell'arma, il Comandante del Corpo dispone la revoca del provvedimento di assegnazione dell'arma, con contestuale richiesta al Prefetto della sospensione della qualifica di pubblica sicurezza.

Se, invece, dagli accertamenti diagnostici, risulti che non emergono elementi ostativi all'assegnazione dell'arma, il Comandante del Corpo provvede alla restituzione immediata della medesima

ART. 22- VERSAMENTO CAUTELATIVO DELL'ARMA.

Il Comandante e, in caso d'urgenza, anche i Commissari, dispongono il versamento cautelare dell'arma d'ordinanza quando siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da ritenere che vi sia ragionevole dubbio dell'assenza o compromissione dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 21 a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.

Il Comandante od il Commissario responsabile dell'armeria del Corpo di P.M. procedono al versamento cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio. Al superamento delle prescritte prove, l'arma viene riconsegnata all'assegnatario a cura dell'Armeria del Corpo.

Il versamento dell'arma d'ordinanza avviene ai sensi del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, con provvedimento motivato. Tale provvedimento viene comunicato tempestivamente al Comandante, qualora non sia stato adottato dal medesimo. Il versamento dell'arma d'ordinanza avviene qualora non siano rispettati i requisiti e le condizioni previsti dagli articoli precedenti.

ART. 23 - USO DEI MEZZI MOTORIZZATI

Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale debbono essere in possesso della patente di guida per autoveicoli, della patente di servizio (ai sensi dell'art. 13 D.lgs n. 285/92) e sono tenuti ad usare i mezzi in dotazione del Servizio.

I mezzi di trasporto di qualsiasi tipo in dotazione non possono essere usati che per ragioni di servizio di Polizia Municipale ed in circostanze nelle quali sia giustificato il loro impiego.

Per motivi di servizio il Comandante può autorizzare l'impiego dei mezzi in dotazione anche fuori dal territorio comunale.

Per ogni servizio motorizzato dovrà essere compilato l'apposito libretto di macchina.

ART. 24 – RICOMPENSE

Agli appartenenti al Corpo che si siano particolarmente distinti per impegno, diligenza, capacità professionale e atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio, oltre a quanto già previsto dal Regolamento comunale del personale, possono essere concesse le seguenti ricompense, graduate a seconda dell'attività svolta:

- a) elogio scritto del Comandante del Corpo
- b) encomio del Sindaco;
- c) proposta per ricompensa al valore civile, per atti di particolare coraggio nei confronti della popolazione.

La proposta per il conferimento delle ricompense di cui ai punti b) e c) è formulata dal

Comandante del Corpo all'Amministrazione comunale e deve contenere la relazione descrittiva del fatto per la sua valutazione.

La concessione delle ricompense è annotata nello stato di servizio del personale interessato.

ART. 25 – NORMA FINALE.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti contenute in leggi nazionali e regionali e nei regolamenti dell'Amministrazione comunale.



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI (SPORT)

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

Id. Documento: 1981225
Fascicolo 2014 15.01.02/000122

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DELLA PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI N.3 AUTORIMESSE SITE NEL PARCHEGGIO PLURIPIANO DI VIA ALFIERI, CENSITE AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 26 PARTICELLA N.251 SUBALTERNI NN.175, 176 E 177

Rilevanza Contabile: NO

Su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici Silvano COSTANTINO

Premesso che:

Con deliberazione di G.C. n.168 del 27/04/1999 è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione di un parcheggio pluripiano in Moncalieri, tra Via Alfieri e Via Torino, individuando quale strumento attuativo - gestionale dell'intervento quello della concessione di costruzione e gestione di cui all'allora vigente Legge n.109/94, cd."Merloni";

Con deliberazione di C.C. n.31 del 31/03/2000 è stata approvata la bozza di Convenzione per la concessione di costruzione e gestione dell'opera in discorso, addivenendo all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in data 24/10/2000 in favore del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese con capogruppo UPIR FIN S.p.A. (di Torino), formalizzata con Determinazione Dirigenziale n.1567;

Con D.D. n.1671 del 22/10/2001, intervenuto il mutamento della natura giuridica e sede legale della Società Capogruppo da UPIR FIN S.p.A. a UPIR FIN S.r.l., si è preso atto delle citate variazioni, non ancora note all'atto di sottoscrizione della Convenzione stipulata in data 31/07/2001 (repertorio n.39698 - raccolta n.16007) fra il Comune di Moncalieri e la UPIR FIN S.r.l. (ovvero "Unificazione Programmi Investimenti e Realizzazioni") per la disciplina degli obblighi e oneri derivanti dalla concessione stessa;

Il contenuto di tale Convenzione è stato, quindi, oggetto di una prima integrazione in data 31/10/2001 - con atto repertorio n.39803, raccolta n.16086 - e di una successiva ed ultima modifica in data 05/04/2004 - con atto repertorio n.41273, raccolta n.17215;

- 15/1 -

Tale Convenzione, fra il resto, riconosce in capo al soggetto Concessionario la possibilità di trasferire a terzi la proprietà superficiaria dei posti auto o box ad uso privato al prezzo medio base di prima cessione di Lire 50.000.000= al netto di Iva e di ogni altro onere di natura fiscale (art.9, comma 1), e consente, con riferimento al prezzo singolo di prima cessione, uno scostamento in misura non superiore al 20% rispetto al riportato prezzo base medio (art.9, comma 2);

Per le cessioni successive alla prima, invece, la Convenzione in parola ha prescritto di addivenire alla determinazione del corrispettivo mediante l'aggiornamento del prezzo di prima cessione con gli indici ISTAT annuali (art.9, comma 3), vincolandone l'efficacia all'obbligo per il proprietario superficiario di *"richiedere l'autorizzazione al Comune che potrà esercitare il diritto di prelazione"* (art.9, comma 4);

Conformemente a quanto appena esposto, in data 02/09/2015, con nota registrata al protocollo il 16/09/2015 al n.50925, la Società EPG RAPPRESENTANZE di PAGLIANI Giacomo & C. S.a.s. (legalmente rappresentata dal Sig. PAGLIANI Giacomo), in quanto Società titolare della proprietà superficiaria di tre (n.3) autorimesse ad uso privato situate nel parcheggio multipiano di Via Alfieri, censite al catasto fabbricati del Comune di Moncalieri al Foglio 26 numero 251, subalterni 175,176 e 177 ed acquistate le prime due (n.175 e 176) dalla già citata Unificazione Programmi Investimenti e Realizzazioni S.p.A., siglabile in UPIR FIN S.p.A., l'altra (n.177) dalla NOVA INVESTIMENTI IMMOBILIARI S.p.A., ha comunicato l'intenzione di vendere a terzi la proprietà superficiaria di dette unità immobiliari al prezzo di € 20.843,00= per l'autorimessa identificata al sub.177 e di complessivi € 59.677,61= per quelle identificate ai sub. 175 e 176, rinviando in sede di stipula dell'atto notarile l'adeguamento degli importi pattuiti all'ultimo indice ISTAT disponibile;

Al fine di ottemperare al disposto di cui al riportato art.9, comma 4, della Convenzione in parola la EPG RAPPRESENTANZE ha, dunque, richiesto al Comune di esprimere la propria volontà all'esercizio o meno del diritto di prelazione ivi previsto;

Tuttavia, poiché allo stato attuale, e nel medio termine, non si ravvisa alcun interesse dell'Ente ad esercitare il diritto di prelazione sulla proprietà superficiaria delle tre autorimesse indicate, non si ritiene di opporre alcun diniego alla richiesta formulata;

Tutto ciò premesso,

Visto lo Statuto Comunale e il T.U.E.L. n.267/2000, con particolare riferimento all'art.42 che attribuisce al Consiglio Comunale, fra le altre, la competenza sugli acquisti e alienazioni immobiliari (comma 2, lettera l);

Vista la Convenzione per la costruzione e gestione di struttura destinata a parcheggio pluripiano situata tra Via Alfieri e Via Torino (repertorio n.39698) e sue successive integrazioni e modifiche (rep. n.39803 del 31/10/2001 e rep. n.41273 del 05/04/2004);

Vista la richiesta presentata in data 02/09/2015 dalla EPG RAPPRESENTANZE di PAGLIANI Giacomo & C. S.a.s., nella persona del liquidatore e legale rappresentante Sig. PAGLIANI Giacomo, registrata al protocollo il 16/09/2015 con n.50925;

Sentita la competente commissione consiliare;

Visto il parere favorevole di cui agli artt.49 e 147-bis del D.l.vo 18/08/2000, n.267 e s.m.i. in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato;

LA GIUNTA COMUNALE

Propone

AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Di autorizzare la Società EPG RAPPRESENTANZE di PAGLIANI Giacomo & C. S.a.s. a trasferire a terzi la proprietà superficiaria di n.3 unità immobiliari aventi destinazione autorimessa, situate nel parcheggio pluripiano di Via Alfieri civ.17/b e censite al catasto fabbricati del Comune al Foglio 26, particella n.251, subalterni nn.175, 176 e 177;
- 2) Di dare atto che il prezzo di cessione convenuto in € 20.843,00= per l'autorimessa censita al sub.177 ed in complessivi € 59.677,61= per l'alienazione della proprietà superficiaria delle unità immobiliari identificate ai subb. n.175 e n.176 è stato determinato in conformità a quanto prescritto dall'art.9, commi 2 e 3 della Convenzione n.39698 racc. n.16007 del 31/07/2001 e s.m.i.;
- 3) Di dare atto che il Comune di Moncalieri rinuncia, pertanto, all'esercizio del diritto di prelazione previsto dall'art.9, comma 4, della Convenzione rep. n.39698 e s.m.i., poiché al momento attuale e nel medio termine non sussiste alcun interesse all'acquisto dei box indicati ai punti precedenti;
- 4) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i.

- 15/3 -



CITTÀ DI MONCALIERI

IL SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI AMBIENTALI (SPORT)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

TIPO ATTO: Proposta Consiglio FD

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DELLA PROPRIETA' SUPERFICIARIA DI N.3 AUTORIMESSE SITE NEL PARCHEGGIO PLURIPIANO DI VIA ALFIERI, CENSITE AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 26 PARTICELLA N.251 SUBALTERNI NN.175, 176 E 177

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° **1981225** del **12/11/2015**

Data 12/11/2015

Il Dirigente del
SETTORE GESTIONE
INFRASTRUTTURE E SERVIZI
AMBIENTALI (SPORT)
POCHETTINO TERESA

(firmato digitalmente)

- 15/4 -



16

MOZIONE

PER IL CONTENIMENTO DELLE TARIFFE DEGLI ASILI NIDO

(AI SENSI DELL'ART. 49 E 52 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MONCALIERI

PREMESSO

Che in 2° commissione è stato annunciato l'aumento delle tariffe degli asili nido, penalizzando così le famiglie che necessitano di usufruire di tale servizio e in particolare le famiglie più povere;

RILEVATO

Che nella stessa commissione non si è discusso del complesso delle tariffe a domanda individuale;

CONSIDERATO

Che fare "cassa" sui servizi come gli asili nido, servizio basilare per i bambini, le donne e le famiglie, non aiuta i cittadini e soprattutto le fasce deboli della nostra Città, che sono notevolmente già penalizzate dall'attuale crisi economica;

Tutto ciò premesso

IMPEGNA

Il Sindaco di Moncalieri e la Giunta comunale tutta:

1. A non prevedere, nei servizi a domanda individuale, l'incremento delle tariffe per tali servizi;
2. A modificare la delibera delle tariffe sugli asili nido;

COMUNE DI MONCALIERI

UFFICIO PROTOCOLLO
Nr. 0058450 Arrivo
Data 21/10/2015 - ore 14:01

WIS/01.05.02/2

- 16/1 -



3. Ad attuare politiche a sostegno dei servizi per l'infanzia prevedendo adeguate risorse nella prossima delibera di bilancio.

Cusi

- 16/2 -



17

MOZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DEL SOTTOPASSO NELLA STAZIONE DI SANGONE

(AI SENSI DELL'ART. 49 E 52 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MONCALIERI

PREMESSO

Che è stato più volte apertamente segnalato lo stato di abbandono in cui versa la Stazione ferroviaria del Sangone;

RILEVATO

Che incontestabilmente la responsabilità per la mancanza del prolungamento del sottopasso pedonale è da attribuirsi alle amministrazioni di sinistra che si sono succedute negli ultimi vent'anni alla guida della Città;

CONSIDERATO

Che solamente una maggioranza che amministra può risolvere gli annosi problemi che affliggono i cittadini, e non semplicemente l'opera di denuncia di singoli Consiglieri comunali;

ATTESO

Che il tema del sottopasso della stazione di Sangone si trascina irrisolto oramai da parecchi anni, nonostante gli ordini del giorno approvati dal Consiglio comunale, sempre disattesi, e nonostante i numerosi impegni formali assunti dai vari Sindaci di Centro sinistra che hanno amministrato la Città di Moncalieri nel corso degli ultimi decenni;

CONSTATATO

Che sulle "Linee di mandato" approvate nel Consiglio comunale del 25 settembre 2015, dove sono elencate le promesse di questa Amministrazione, a pag. 4/14 nel capitolo: "MONCALIERI PRENDE FORMA", nel capoverso: "MOBILITA'", al terzo comma, è menzionata la stazione di "Sangone" come importante punto di interscambio;

Tutto ciò premesso

- 17/1 -

2015/01.05.02/2
COMUNE DI MONCALIERI

UFFICIO PROTOCOLLO
Nr. 0058455 Arrivo
Data 21/10/2015 - ore 14:19



IMPEGNA

Il Sindaco di Moncalieri e la Giunta comunale tutta:

1. A reperire, con apposita variazione di bilancio, le risorse per la realizzazione del collegamento pedonale del sistema viario della via Guido Gozzano, via Giordano Bruno e corso Giuseppe Parini, con l'attuale sottopasso ferroviario esistente nell'ambito della stazione del Sangone.
2. A reperire le aree per realizzare i parcheggi funzionali alla Stazione del Sangone, da entrambi i lati della ferrovia.
3. A modificare conseguentemente il piano triennale delle opere pubbliche per inserire il prolungamento del sottopasso della stazione del Sangone.
4. A sollecitare la società Rete Ferroviaria Italiana affinché provveda alla manutenzione del fabbricato e degli impianti connessi, al fine di non incrementare il palese degrado in cui versa la zona prospiciente la Stazione.

- 17/2 -



COMUNE DI MONCALIERI



UFFICIO PROTOCOLLO

Nr. 0058456 Arrivo

Data 21/10/2015 - ore 14:21

2015/01.05.02/2

18

MOZIONE PER L'IMPOSIZIONE DI UN SENSO UNICO IN STRADA FINANZE

(AI SENSI DELL'ART. 49 E 52 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MONCALIERI

PREMESSO

Che in Strada Finanze si trascina da decenni il problema generato dall'intenso e costante flusso viario di Autotreni diretti ad un deposito situato in fondo alla strada, posto in fregio alla ferrovia Torino-Pinerolo: tale flusso grava unitamente ed esclusivamente su Strada Finanze;

CONSTATATO

Che la strada Finanze segna il limite territoriale tra i comuni di Moncalieri e di Nichelino, con il risultato che le due Amministrazioni sovente si scaricano vicendevolmente le responsabilità di gestione e di manutenzione della strada;

EVIDENZIATO

Che nel tratto compreso tra Strada Stupinigi e via Mongina, questo traffico si svolge in uno stato di costante pericolo in quanto la larghezza della sezione stradale della via non consente il transito contemporaneo di due veicoli affiancati, ciò crea oltretutto una situazione di pericolo ai pedoni, a causa della mancanza di un idoneo percorso protetto a loro dedicato;

APPURATO

che già da molto tempo i cittadini residenti in quell'area, con numerose petizioni hanno chiesto all'Amministrazione comunale di intervenire con idonei provvedimenti per ripristinare un regime di sicurezza in quella strada;

RILEVATO

Che si sono verificati a tutt'oggi numerosi incidenti che hanno visto coinvolti, fortunatamente solo in modo lieve, autovetture, autotreni ed i fabbricati posti in fregio alla via;

CONSIDERATO

Che non è stato mai eseguito un più profondo controllo ai mezzi pesanti in transito, da parte della Polizia municipale, per il rispetto delle norme del codice della

- 18/1 -



strada e delle norme antiinquinamento atmosferico, e neppure l'intervento dell'A.R.P.A. per il controllo delle emissioni acustiche provocate dal traffico pesante;

ATTESO

Inoltre che vi è una differente norma urbanistica tra la Città di Moncalieri e la Città di Nichelino che ha stabilito: da una parte la dismissione pubblica delle aree destinate a soddisfare gli standards urbanistici per il parcheggio, dall'altra le stesse aree destinate a parcheggio, lasciate in capo alla proprietà privata ad uso esclusivo ai privati proprietari, con il risultato che gli spazi a parcheggio nella parte di Moncalieri sono sovraffollati, mentre gli spazi situati sotto Nichelino sono vuoti;

ACCLARATO

che il Comune di Moncalieri, sollecitato a suo tempo, su tale questione, ha procrastinato, a tempo indefinito la soluzione, con un'ipotizzata trasformazione dell'area utilizzata a deposito, in area fabbricabile con la conseguente rilocalizzazione dell'attività;

PERTANTO TUTTO CIO' PREMESSO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Impegna il Sig. Sindaco e gli Assessori competenti a mettere in sicurezza il tratto stradale in oggetto, imponendo la circolazione a senso unico in Strada Finanze, come già in vigore nel tratto della stessa via, ricompreso tra strada Stupinigi e Via Pastrengo.

- 18/2 -



19

GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

COMUNE DI MONCALIERI
UFFICIO PROTOCOLLO
Nr. 0064132 Arrivo
Data 18/11/2015 - ore 10:26

Sig. Sindaco

Sig. Presidente Consiglio Comunale

Sig. VicePresidente Consiglio Comunale

MOZIONE: DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE SALE DA GIOCO E DI ACCENSIONE-SPEGNIMENTO DEGLI APPARECCHI DA GIOCO

PREMESSO CHE

- in data 18/10/2013 la Città di Moncalieri ha aderito al "*Manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo*";
- in data 24/02/2015 è stata presentata la proposta di legge regionale n.112 ad oggetto "*norme per la prevenzione dei danni causati dalla ludopatia e la regolarizzazione del gioco*";
- in data 14/04/2015 è stato presentato il disegno di legge regionale n.126 ad oggetto "*prevenzione e contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico in Piemonte*".

CONSIDERATO CHE

sia la proposta di legge regionale n.112 che il disegno di legge regionale n.126 prevedono che

- "*per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da 'Gioco d'Azzardo Patologico', è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino ad una distanza percorribile di 500 metri da: a) istituti scolastici di ogni ordine e grado; b) luoghi di culto; c) impianti sportivi; d) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario; e) strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori; f) istituti di credito e sportelli bancomat; g) esercizi di compravendita oggetti preziosi ed oro usati*";
- "*... i Comuni possono dettare ... previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco ...*";
- "*... i Comuni possono disciplinare gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze ...*".

- 19/1 -



GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

PRESO ATTO CHE

- il Ministero dell'Interno ha specificato che compete al Sindaco la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento e dei negozi inclini alla prevalente attività di raccolte di scommesse;
- il Consiglio di Stato ha anche confermato il potere sindacale di determinazione degli orari delle sale da gioco così come di accensione-spegnimento degli apparecchi da gioco.

RITENUTO OPPORTUNO

predisporre misure di carattere preventivo in relazione al rilascio di nuove autorizzazioni e di limitare l'uso degli apparecchi da gioco in rapporto, anche, al "calendario scolastico".

TUTTO CIÒ PREMESSO SI IMPEGNA IL SINDACO

1. a disciplinare gli orari di apertura-chiusura delle sale pubbliche da gioco e di scommesse;
2. a regolamentare gli orari di accensione-spegnimento degli apparecchi durante l'orario di apertura degli esercizi in cui i medesimi sono installati;
3. a prevedere sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza delle adottate prescrizioni;
4. a fissare "distanze minime" dai cosiddetti "luoghi sensibili" per il rilascio di nuove autorizzazioni.

Moncalieri, 17 novembre 2015

- 13/27



20

GRUPPI CONSILIARI DI MONCALIERI

COMUNE DI MONCALIERI



UFFICIO PROTOCOLLO

Nr. 0064136 Arrivo

Data 18/11/2015 - ore 10:31

Sig. Sindaco

Sig. Presidente Consiglio Comunale

Sig. VicePresidente Consiglio Comunale

MOZIONE: SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - VIA CAVOUR 31

PREMESSO CHE

in data 19/04/2013 il Consiglio Comunale ha approvato quale futura e definitiva sede del Corpo di Polizia Locale la già disponibile struttura di via Cavour 31


SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

a mettere in atto le necessarie attività per il condiviso trasferimento del Corpo di Polizia Locale presso gli ex-uffici della Sezione distaccata di Moncalieri del Tribunale di Torino.

Moncalieri, 17 novembre 2015

- 20/1 -

MOVIMENTO 5 STELLE MONCALIERI



21

Al Sindaco di Moncalieri
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Comunale

Moncalieri, 18 novembre 2015

Oggetto: **Mozione – Parchi inclusivi**

COMUNE DI MONCALIERI

UFFICIO PROTOCOLLO
Nr. 0064253 Arrivo
Data 18/11/2015 - ore 14:07

Il Consiglio Comunale

Premesso che

La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176), il più importante riferimento normativo in materia, sancisce per ogni bimbo il diritto al gioco recitando all'art.31 che "Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica. Gli Stati Parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali".

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata dall'Italia con legge del 3 marzo 2009, n. 18) recita all'art. 30 c. 5 che "Al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su base di uguaglianza con gli altri alle attività ricreative, agli svaghi e allo sport, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi che ospitano attività sportive, ricreative e turistiche; e a garantire che i minori con disabilità possano partecipare, su base di uguaglianza con gli altri minori, alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi ed allo sport, incluse le attività previste dal sistema scolastico".

Sul PEG 2015 sono previste nel piano della manutenzione straordinaria del verde pubblico interventi sulle aree giochi e giardini. Tutto il piano però è condizionato dalla disponibilità delle risorse e dai vincoli del patto di stabilità.

Considerato che

Nel Comune di Moncalieri vi sono parchi gioco con strutture che necessitano di una riqualificazione, in alcuni di essi, vi sono giochi che andrebbero sostituiti o riparati ed in altri risultano addirittura assenti.

Negli ultimi anni la condizione di integrazione dei bambini con qualunque forma e grado di disabilità sta facendo passi avanti in molti ambiti di vita, ma risulta ancora difficile, a volte impossibile, per essi, vivere momenti di gioco insieme ai loro coetanei, a causa dell'inadeguatezza delle strutture ludiche presenti all'interno dei luoghi di svago e gioco pubblici.

È preciso dovere di una buona amministrazione abbattere quelle barriere ambientali che impediscono una relazione libera tra bambini con e senza disabilità.

- 21/1 -

Un parco giochi "inclusivo" è un luogo in cui i bambini con abilità e capacità diverse possono giocare insieme e interagire tra loro e utilizzare insieme i giochi installati nel parco diminuendo di fatto le distanze che possono crearsi di fronte alle diversità.

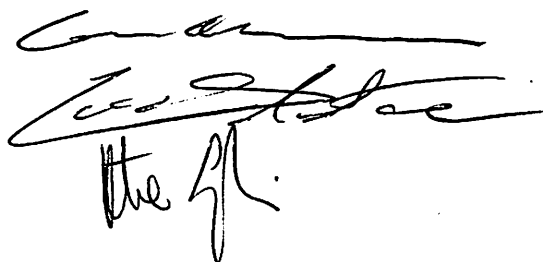
È indispensabile fornire ai genitori di bimbi con disabilità "un luogo sicuro" in cui i figli possono giocare con altri bambini.

Impegna

Questa Amministrazione Comunale a recepire, dopo opportune valutazioni tecniche ed economiche, il bisogno di "parchi inclusivi" nella nostra Città e ad avviare un percorso di riqualificazione degli attuali parchi comunali di Moncalieri in "parchi inclusivi".


Questa Amministrazione Comunale a realizzare nei prossimi 12 mesi almeno un parco comunale di tipo "inclusivo" a Moncalieri e una pianificazione dei successivi interventi per i restanti parchi comunali.

Il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle



- 21/2 -

MOVIMENTO 5 STELLE MONCALIERI



COMUNE DI MONCALIERI



UFFICIO PROTOCOLLO

Nr. 0064259 Arrivo

Data 18/11/2015 - ore 14:20

22

Al Sindaco di Moncalieri
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Comunale

Moncalieri, 18 novembre 2015

Oggetto: **Mozione – Apertura e gestione di sale giochi e scommesse**

Il Consiglio Comunale

Premesso che

La Sentenza della Corte Costituzionale 220/2014 del 18 luglio 2014 ha riconosciuto ai Comuni il diritto di regolamentare la localizzazione e gli orari delle sale da gioco. I principi espressi dalla Consulta hanno trovato recente conferma nella giurisprudenza amministrativa, sia di legittimità che di merito e, in particolare, nella pronuncia del Consiglio di Stato 3778/15. Tale ultima decisione, tra l'altro, ha affermato che la mancata approvazione di indirizzi espressi dal Consiglio comunale non paralizza l'attività del Sindaco, titolare del relativo potere di ordinanza, ma comporta per lui un legittimo e più ampio esercizio della propria discrezionalità nell'individuazione delle misure ritenute più efficaci per il perseguimento delle finalità perseguite, anche, e non solo, attraverso l'imposizione di distanze minime rispetto ai c.d. luoghi sensibili. Pertanto, in ipotesi, sono legittime le ordinanze con le quali il Sindaco disciplina, in senso più restrittivo, gli orari di apertura delle sale pubbliche da gioco e di scommesse, aggiungendo anche un limite agli orari di utilizzo dei video-giochi e slot-machine posti all'interno di altri esercizi commerciali e pubblici esercizi, prescindendo dagli orari di apertura di questi ultimi e prevedendo l'articolazione dell'orario di apertura delle sale giochi in due categorie (periodo scolastico e non scolastico), con la fissazione di un orario di apertura più ristretto a partire dalle ore tredici durante l'anno scolastico, con l'evidente e condivisibile finalità di arginare il fenomeno dell'evasione scolastica (così Consiglio di Stato, cit.).

La mozione di indirizzo votata dal Consiglio Comunale durante il precedente mandato, in cui si impegnava il Consiglio stesso ad intraprendere azioni reali a contrasto delle ludopatie e dei problemi sociali che il gioco d'azzardo (lecito) continua a creare, non è sfociata, ad oggi, in alcun provvedimento concreto, pur considerato, come visto, che il Sindaco conserva una propria discrezionalità in materia, poiché, trattandosi di questioni di massima importanza sociale, i principi in tema di liberalizzazione delle attività economiche e di iniziativa imprenditoriale cedono il passo a quelli in tema di tutela della salute e di pubblica sicurezza (v. anche Corte Costituzionale. 56/2015)

Considerato che

La nuova legge di Stabilità prevede la concessione di ulteriori 22 mila licenze a livello nazionale.

È evidente, dunque, che il problema delle ludopatie sta diventando sempre più urgente.

Impegna

Questa Amministrazione Comunale ad adottare un regolamento che tuteli la salute dei cittadini ed il tessuto sociale, convocando al più presto una Commissione Consiliare che porti in Consiglio la delibera entro 120 giorni.

- 22 / 1 -

Tale regolamento deve stabilire:

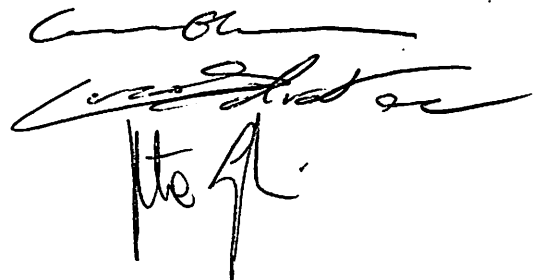
- a) i requisiti per l'apertura di sale pubbliche da biliardo e/o altri giochi leciti (di seguito definite "sale giochi"), nonché le modalità per la loro gestione;
- b) i requisiti per effettuare l'installazione degli apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., R.D. 18.06.1931 n. 773, da collocare negli esercizi in possesso di licenze ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S., nonché le modalità per la loro gestione.

La gestione delle sale giochi e dei singoli apparecchi da intrattenimento sono sottoposte alla disciplina del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e del relativo Regolamento di Esecuzione, R.D. 06.05.1940 n. 635, nonché della normativa complementare in materia di gioco lecito, in particolare, in tema di contingentamento, del Decreto Interdirettoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.10.2003, del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2007 nonché del decreto del Direttore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27.07.2011.

Tale regolamento deve inoltre porsi i seguenti obiettivi:

1. garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito abbia i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, oltre al corretto rapporto con l'utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio ed incentivi un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza;
2. promuovere momenti formativi e informativi, relazionando al Consiglio Comunale circa l'applicazione del Regolamento, e iniziative volte a dare visibilità agli esercizi che rinunciano a installare apparecchi da intrattenimento.

Il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle



- 22/2 -